

REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO

BOZZA

Approvato con Del. C.C. n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I

Norme per la redazione e presentazione dei progetti

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1– Ambito di applicazione e allegati
- Art. 2 - Conferenza dei servizi permanente
- Art. 3 - Commissione per il Paesaggio
- Art. 4 - Applicazione delle definizioni e dei parametri

Capo II – Disposizioni sui titoli abilitativi

- Art. 5 - Soggetti legittimati
- Art. 6 - Titoli abilitativi: contenuti e modulistica.
- Art. 7 - Presentazione delle pratiche edilizie
- Art. 8 - Rilascio e ritiro del Permesso di Costruire
- Art. 9 - Trasferimento del titolo
- Art. 10 - Segnalazione Certificata Inizio Attività
- Art. 11 - Attività edilizia libera
- Art. 12 - Altri interventi
- Art. 13 - Interventi urgenti e conseguenti a ordinanze

Capo III – Disposizioni su interventi specifici

- Art. 14 - Manufatti a carattere temporaneo
- Art. 15 - Manufatti a carattere stagionale per destinazioni non residenziali
- Art. 16 - Demolizione e fedele ricostruzione
- Art. 17 - Addizioni funzionali
- Art. 18 - Progetto Unitario

TITOLO II

Requisiti e Caratteristiche delle Costruzioni

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 19 - Principi generali
- Art. 20 - Idoneità di suolo e sottosuolo
- Art. 21 - Caratteristiche del lotto
- Art. 22 - Ubicazione, orientamento e quote altimetriche

Capo II – Modalità costruttive e requisiti tecnici

- Art. 23 - Distanze
- Art. 24 - Requisiti strutturali e impiantistici
- Art. 25 - Collegamento alle reti tecnologiche
- Art. 26 - Dotazioni degli spazi a verde e dei posti auto
- Art. 27 - Requisiti termici e acustici
- Art. 28 - Requisiti tecnici degli edifici
- Art. 29 - Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche
- Art. 30 - Scarichi, emissioni
- Art. 31 - Requisiti di sicurezza

Capo III - Decoro degli edifici e disposizioni per l' ornato

Art. 32 - Finalità e campo di applicazione

Art. 33 - Coperture

Art. 34 - Abbaini e lucernari

Art. 35 - Installazione di antenne e parabole

Art. 36 - Facciate

Art. 37 - Canne fumarie e prese d'aria

Art. 38 - Impianti tecnologici – generalità

Art. 39 - Impianti di condizionamento e pompe di calore

Art. 40 - Contatori

Art. 41 - Tende

Art. 42 - Infissi

Art. 43 - Apposizione di indicatori di pubblico interesse

Art. 44 - Altri elementi in facciata

Art. 45 - Interventi per la riduzione dei siti nidificatori dei volatili

Art. 46 - Tinteggiatura

Art. 47 - Aree esterne ai fabbricati

Art. 48 - Aree scoperte nei centri storici

Art. 49 - Superficie permeabile

Art. 50 - Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Art. 51- Altri manufatti di arredo delle aree pertinenziali degli edifici privi di rilevanza urbanistico-edilizia

Art. 52 - Piscine pertinenziali

Art. 53 - Alberature e indice di piantumazione

Art. 54 - Recinzioni

Art. 55 - Spazi destinati ai raccoglitori per la raccolta dei rifiuti

Art. 56 – Obblighi di manutenzione

TITOLO III

EDILIZIA SOSTENIBILE

Capo I - Linee guida e disposizioni generali

Art. 57 - Interventi finalizzati all'edilizia sostenibile

Art. 58 - Progettazione degli interventi

Art. 59 - Prestazioni energetiche e deroghe urbanistiche

Art. 60 - Involucro edilizio

Art. 61 - Impianti

Art. 62 - Fonti rinnovabili

Art. 63 - Risparmio idrico

TITOLO IV

ELEMENTI COMPLEMENTARI E D'ARREDO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 64 – Ambito di applicazione

Art. 65 – Norme di carattere generale

Capo II - Indicatori di attività

Art. 66 - Insegne

Art. 67 - Marchi

Art. 68 - Targhe e altri mezzi pubblicitari

Art. 69 - Bacheche

Capo III - Altre disposizioni

Art. 70 - Vettrine e infissi

Art. 71 - Arredi privati per pubblici esercizi

Art. 72 - Spazi coperti di pertinenza dei pubblici esercizi ed attività agrituristiche

Art. 73 - Edicole, chioschi e distributori

Art. 74 - Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico

TITOLO V

Esecuzione dei Lavori

Capo I - Adempimenti preliminari

Art. 75 - Impianto e organizzazione dei cantieri

Art. 76 - Comunicazione di inizio dei lavori per interventi soggetti a permesso di costruire

Art. 77 - Occupazione temporanea e manomissione del suolo pubblico

Art. 78 - Cartellonistica di cantiere

Art. 79 - Pubblicità

Capo II - Conduzione dei lavori

Art. 80 - Prescrizioni generali

Art. 81 - Incolumità pubblica

Art. 82 - Visite di controllo

Art. 83 - Disposizioni sulla produzione e riutilizzo di terre e rocce da scavo

Capo III – Ultimazione delle opere

Art. 84 - Disposizioni generali

Art. 85 - Tolleranze dimensionali delle costruzioni

TITOLO VI

Disposizioni Finali

Articolo 86 - Norme finali e transitorie

TITOLO I

Norme per la redazione e presentazione dei progetti

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione e allegati

1. Il Regolamento Edilizio Unificato, di seguito indicato con la sigla R.E.U., ha per oggetto la disciplina delle opere edilizie e le procedure di intervento necessarie per realizzarle, che interessano i territori dei Comuni aderenti facenti parte dell'Unione Valdera;
2. Ai fini dell'applicazione del R.E.U. si definisce:
 - a) opera edilizia il risultato di un'attività di costruzione e/o di modificazione fisica e/o funzionale relativa a qualsiasi immobile (area e/o edificio e/o infrastruttura);
 - b) procedura di intervento la successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente ed in modo organizzato, finalizzata alla costruzione e/o modificazione fisica e/o funzionale dell'immobile (area e/o edificio e/o infrastruttura);
3. Gli atti di governo del territorio, la legislazione statale e regionale nonché le disposizioni di cui al successivo comma 4 lett. a. prevalgono, in caso di discordanza, sul presente R.E.U.; sono altresì prevalenti sul presente R.E.U. i pareri/autorizzazioni degli Enti previsti ai sensi e nei limiti di legge per quanto di loro competenza;
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente R.E.U.:
 - a) l'allegato A – Disposizioni contenenti ulteriori normative diversificate in rapporto alle specificità dei singoli Comuni;
 - b) l'allegato B – le definizioni di cui all' art. 4 del presente R.E.U.
I Comuni, in fase di approvazione di varianti al R.U., provvedono alla modifica dei contenuti dell'allegato B fino al completo esaurimento delle specificità.
5. Gli uffici comunali, su proposta della Conferenza dei servizi permanente di cui all'art. 2, adottano modulistica unificata contenente l'elenco dei documenti da allegare. Fino all'adozione della modulistica di cui sopra dovrà utilizzarsi quella attualmente in vigore.

Art. 2 - Conferenza dei servizi permanente

1. Le Amministrazioni Comunali aderenti facenti parte dell'Unione Valdera di cui all'art. 1 c.1 , allo scopo di semplificare i procedimenti e di garantire l'uniformità di applicazione del presente R.E.U., disciplinano i rapporti tra i vari Comuni dell'area istituendo una Conferenza dei servizi permanente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) formulazione di pareri circa l'interpretazione delle norme contenute nel R.E.U., anche su richiesta di soggetti privati;
 - b) aggiornamento su specifiche tematiche riguardanti gli ambiti territoriali dei comuni aderenti dell'Unione Valdera;
 - c) definizione della disciplina destinata a regolare i rapporti tra i comuni aderenti e gli enti terzi coinvolti nella definizione di procedimenti urbanistici e/o edilizi.
2. La Conferenza dei servizi, costituita da almeno un funzionario-tecnico dell'ufficio competente di ciascuno Comune o suo delegato, svolge esclusivamente funzioni di interpretazione normativa, con esclusione quindi di attività istruttorie o valutative riferite a singoli progetti, che verrà svolta dai singoli Comuni anche in forma associata.

Art. 3 – Commissione per il Paesaggio

1. In conformità a quanto previsto nell'art. 87, comma 1 e 2 LR 1/2005 i Comuni aderenti istituiranno una commissione unificata per il paesaggio in forma associata. Ai fini della semplificazione e snellimento dei procedimenti, la Commissione potrà configurarsi come

conferenza dei servizi, con partecipazione della Soprintendenza. Fino all'istituzione di tale commissione, continuano ad operare le singole Commissioni per il Paesaggio.

Art. 4 - Applicazione delle definizioni e dei parametri

1. Nel rispetto del Regolamento Regionale di attuazione dell'art. 144 della L.R. 1/2005 per la valutazione, il controllo e la verifica dei progetti, degli interventi e delle opere edilizie, si fa riferimento alle definizioni contenute nell'allegato "B" del presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale farà ricorso alle definizioni di cui al comma 1 del presente articolo nella redazione di strumenti della pianificazione territoriali, atti di governo del territorio e altri regolamenti di settore interagenti con l'attività edilizia.

Capo II Disposizioni sui titoli abilitativi

Art. 5 – Soggetti legittimati

1. Il proprietario, o chi dimostri di avere un rapporto giuridico qualificato con il bene, ha titolo a richiedere ed ottenere l'abilitazione allo svolgimento di attività edilizie fatti salvi i diritti dei terzi;
In ogni caso, a solo titolo esemplificativo, devono ritenersi legittimati:
 - a) il titolare del diritto di superficie;
 - b) l'usufruttuario (per interventi di manutenzione);
 - c) l'enfiteuta (nei limiti del contratto di enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto richiedere il permesso di costruire per tutto ciò che rimane escluso dal contratto di enfiteusi);
 - d) l'assegnatario a riscatto di alloggio economico popolare;
 - e) il titolare di altri diritti reali (per trasformazioni che rientrano nel contenuto del diritto);
 - f) il concessionario di beni demaniali;
 - g) l'amministratore di condominio (per interventi su parti condominiali);
 - h) l'affittuario, con contratto di affitto registrato che preveda espressa delega da parte del proprietario ad effettuare gli interventi;
 - i) il titolare di diritti derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o amministrativa quali:
 - il beneficiario dell'occupazione d'urgenza e/o l'avente causa da tale beneficiario,
 - l'assegnatario di terre incolte,
 - il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza,
 - colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
 - j) il titolare di un diritto derivante da speciale situazione prevista dalla legge quali:
 - il tutore, che può richiedere ogni tipo di permesso,
 - il curatore, che può richiedere solo di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e interventi di restauro conservativo;
 - k) l'imprenditore agricolo quale proprietario e/o affittuario per l'attuazione degli interventi previsti nei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale;
 - l) il titolare di locazione finanziaria, quando il contratto di affitto consenta espressamente la richiesta/presentazione di titoli edilizi per l'esecuzione delle opere.

Per i soggetti indicati ai punti i) e j) il documento attestante il titolo è la copia del provvedimento amministrativo o giudiziale.

È altresì legittimato a richiedere il permesso di costruire il promittente all'acquisto dell'immobile oggetto di intervento. In tal caso prima del rilascio del permesso dovrà essere prodotta al Comune la prova dell'avvenuta compravendita dell'immobile.

Il titolo può riferirsi anche alle capacità edificatorie, se previsto negli atti di governo del territorio, relative a superficie coperta, superficie utile lorda e volume, trasferite in virtù di accordi fra confinanti, debitamente registrati e trascritti, a condizione che tali trasferimenti avvengano tra fondi compresi nella medesima zona urbanistica e confinanti.

In caso di comunione di proprietà, divisa o indivisa, la richiesta di permesso di costruire, o la SCIA, deve essere presentata congiuntamente da tutti gli aventi titolo.

Il permesso di costruire è rilasciato a chi dimostra di aver acquisito il titolo per richiederlo, anche se diverso dall'originale richiedente.

2. La titolarità può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante gli estremi del titolo;
3. In luogo del Titolare la richiesta può essere presentata dal delegato, mandatario, procuratore, curatore fallimentare, commissario giudiziale, aggiudicatario di vendita fallimentare o qualunque altro soggetto ne abbia titolo in base a negozio giuridico di diritto privato;
4. In caso di opere di interesse condominiale è soggetto avente titolo all'abilitazione:
 - a) l'Amministratore munito di verbale dell'assemblea condominiale dal quale risulti la volontà dei condomini di realizzare l'intervento;
 - b) il singolo condomino che dimostri il consenso di tutti i condomini alla realizzazione delle opere.

Art. 6 – Titoli abilitativi: contenuti e modulistica

1. La richiesta del titolo abilitativo è rivolta all'Amministrazione Comunale in conformità con i relativi modelli contenenti generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo del richiedente;
2. La richiesta del titolo abilitativo deve contenere l'indicazione del progettista e, nel caso di più progettisti, di quello che svolge la funzione di coordinatore referente per l'intera opera, ferme restando le responsabilità dei singoli;
3. Unitamente alla richiesta devono essere prodotti i documenti e gli elaborati di progetto descritti nella modulistica unificata;
4. Tutti gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4, ed essere privi di correzioni, abrasioni o riporti;
5. Gli elaborati di progetto devono contenere, in epigrafe, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento, la firma del titolare e la firma ed il timbro professionale, in originale, del progettista o dei progettisti in possesso di titolo abilitativo idoneo alla specifica progettazione in conformità alla normativa vigente in materia di competenze professionali, individuando, quando necessario, il coordinatore referente per l'intera opera.
6. Gli allegati grafici dovranno essere prodotti anche in formato digitale in conformità alle disposizioni impartite dagli uffici comunali.

Art. 7 – Presentazione delle pratiche edilizie

1. Il servizio preposto alla ricezione delle pratiche edilizie verifica, ai fini dell'acquisizione agli atti, la completezza della documentazione allegata in riferimento a quanto indicato nella modulistica unificata;
2. Nel caso in cui la pratica edilizia sia completa di tutta la documentazione viene dato l'avvio al procedimento comunicando al richiedente, o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile dello stesso;
3. Per le pratiche edilizie carenti di alcuni dei documenti e/o elaborati prescritti viene data apposita comunicazione al richiedente, o ad un suo delegato, contenente l'elenco della documentazione mancante.
4. La presentazione potrà avvenire per via telematica conformemente alle fattispecie previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da eventuali regolamenti comunali (e.g. firma digitale).

Art. 8 – Rilascio e ritiro del Permesso di Costruire

1. Il Permesso di Costruire è rilasciato con allegata una copia degli elaborati di progetto approvati;
2. Il Permesso di Costruire può contenere:
 - a) prescrizioni volte ad assicurare il rispetto di disposizioni vigenti nonché relative alla conduzione dei lavori;

- b) esplicita prescrizione che imponga al titolare, prima dell'inizio dei lavori stessi, la richiesta di una visita di controllo per le verifiche dei tracciati e delle quote planimetriche ed altimetriche;
3. Il Permesso di Costruire deve essere ritirato, previo pagamento dei contributi, se dovuti, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio, decorsi i quali trovano applicazione le sanzioni per omesso o ritardato versamento;
 4. Dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire decorre il termine di un anno per l'inizio dei lavori, salvo proroga prevista dalla normativa di settore;
 5. Nel caso di opere di interesse pubblico legate a particolari motivi d'urgenza, il Permesso di Costruire può, motivandone le ragioni, indicare termini più brevi per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 9 – Trasferimento del titolo

1. Il Permesso di Costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare purché ne abbiano i requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento. A tal fine gli stessi devono richiedere il cambio di intestazione allegando copia del documento comprovante il relativo trasferimento del titolo di proprietà o di godimento, oppure autocertificazione degli estremi del documento stesso e della sua registrazione e trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari;
2. Il trasferimento descritto dal presente articolo si configura come semplice volturazione e non comporta alcuna altra modifica del titolo edilizio. L'Amministrazione comunale comunica al richiedente l'avvenuta volturazione.

Art. 10 – Segnalazione Certificata Inizio Attività

1. Fermo restando quanto stabilito dalla L.R. 1/05, è facoltà del Comune procedere alle verifiche di merito della documentazione di cui all'art. 84 della medesima legge attraverso controlli eseguiti a campione.

Art. 11 – Attività edilizia libera

1. Gli interventi di edilizia libera definiti dalle leggi vigenti sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, sia al momento della comunicazione, ove prevista, sia al momento della realizzazione delle opere.
2. Sono soggetti alla comunicazione di cui al presente articolo gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, disciplinati dal presente R.E.U.

Art. 12 – Altri interventi

1. Fatte salve diverse disposizioni normative i seguenti interventi sono soggetti al deposito della Segnalazione/Certificazione/Istanza. E' comunque prescritto il rispetto del Codice dei Beni Culturali e delle altre disposizioni di legge e del presente regolamento.
 - a) taglio delle piante;
 - b) tende;
 - c) insegne, cartelli e targhe;
 - d) manufatti a carattere stagionale.

Art. 13 – Interventi urgenti e conseguenti a ordinanze

1. Gli interventi strettamente necessari ad eliminare il pericolo imminente di danno grave a persone o cose possono essere eseguiti sotto la diretta responsabilità del proprietario o dell'avente titolo. Questi interventi devono essere comunicati tempestivamente all'Amministrazione Comunale, anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata;
2. Il proprietario o l'avente titolo, entro quindici giorni dalla comunicazione prevista dal comma 1 del presente articolo, provvede a trasmettere una relazione sottoscritta da professionista abilitato, corredata da idonea documentazione fotografica, contenente la descrizione sommaria dell'intervento di messa in sicurezza eseguito;

3. Non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio per le opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti, limitatamente alle opere ingiunte.

Capo III **Disposizioni su interventi specifici**

Nel presente capo sono riportate le disposizioni riguardanti interventi edilizi e progettazioni aventi specificità o la cui disciplina è rimandata ai Regolamenti Comunali.

Art. 14 – Manufatti a carattere temporaneo

1. Si definiscono manufatti a carattere temporaneo le costruzioni, facilmente rimuovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportano modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano.
2. I manufatti a carattere temporaneo:
 - a) devono essere realizzati con materiali decorosi appropriati al contesto nel quale sono inseriti e adeguatamente mantenuti;
 - b) possono rimanere per un tempo predeterminato in relazione al loro scopo, comunque non superiore a 90 giorni, trascorso il quale devono essere rimossi;
3. Il termine di durata massima di cui al comma precedente non si applica ai locali di deposito per lo stoccaggio di arredi o locali necessari al proseguo di attività già in essere, quando connessi a titoli abilitativi o ad Ordinanze urgenti. In questi casi possono essere mantenuti per tutta la durata dei lavori;
4. Chiunque intenda installare manufatti a carattere temporaneo deve presentare:
 - a) dichiarazione di impegno alla rimozione del manufatto ed al ripristino dell'originario stato dei luoghi;
5. I manufatti temporanei regolarmente autorizzati in base alla disciplina precedente l'entrata in vigore del presente R.E.U. conservano il relativo regime normativo e procedimentale;
6. I manufatti temporanei che non siano rimossi entro i termini di cui ai precedenti commi sono da considerarsi abusivi e soggetti al conseguente regime sanzionatorio ai sensi di legge. 6. L'installazione di manufatti legati ad eventi collettivi quali, a titolo esemplificativo, fiere, feste patronali, manifestazioni politiche, esposizioni ecc è soggetta alle prassi o disposizioni-comunali in materia, purché di durata inferiore a gg. 90.

Art. 15 – Manufatti a carattere stagionale per destinazioni non residenziali)

1. I manufatti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale, ove non espressamente vietati dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio, devono essere realizzati in maniera da garantire un'agevole rimozione e possedere i requisiti di agibilità previsti dalla normativa vigente;
2. E' ammesso un periodo di mantenimento, comprensivo anche del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle opere e alla rimessa in pristino delle aree, non superiore a 240 giorni nell'arco dell'anno solare compresi i tempi necessari per il montaggio e lo smontaggio. L'Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può disporre la rimozione anticipata delle opere;
3. Chiunque intenda installare manufatti a carattere stagionale deve presentare, unitamente alla SCIA di cui all'art. 12, quanto previsto all'art. 14 comma 4, oltre a idonea garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi.
4. E' altresì consentito di installare più volte detti manufatti, in un arco di tempo non superiore ad anni cinque, a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali e di decoro; oltre detto periodo, l'installazione è subordinata a nuova SCIA di cui all'art. 12;

5. I manufatti a carattere stagionale che non siano rimossi entro i termini di cui ai precedenti commi sono da considerarsi abusivi e soggetti al conseguente regime sanzionatorio ai sensi di legge. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nel provvedimento sanzionatorio, è escussa la fidejussione prestata.

Art. 16 - Demolizione e fedele ricostruzione

Fatta salva la disciplina in materia di ricostruzione, demolizione e ricostruzione di fabbricati, laddove gli strumenti urbanistici comunali o norme di tutela sovraordinate prevedano interventi limitativi di demolizione con fedele ricostruzione, si dovrà applicare quanto di seguito riportato.

1. È da considerarsi demolizione con fedele ricostruzione degli edifici la ricostruzione del fabbricato realizzata anche con materiali diversi da quelli originari, nella stessa collocazione e con la stessa sagoma e ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché gli extraspessori derivanti dall'adeguamento alle norme per il contenimento energetico;
2. È ammissibile la contestuale modifica dei prospetti e/o la modifica della destinazione d'uso; è ammesso un minor ingombro planivolumetrico nel caso in cui si debba obbligatoriamente procedere all'eliminazione di volumi incongrui (superfettazioni segnalate in schede di catalogazione del patrimonio edilizio).

Art. 17 - Addizioni funzionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 79 comma 2 lett. d) p. 3 della L.R.T. 1/2005 si intende addizione funzionale ogni nuovo elemento purché correlato all'organismo edilizio esistente, eventualmente anche consistente in volumi accessori costituenti pertinenze edilizie;
2. L'addizione funzionale dovrà comunque costituire un accrescimento organico dell'edificio esistente nel rispetto dei caratteri compositivi tipologici esistenti e non potrà essere costituita da manufatti a sè stanti.

Art. 18 – Progetto Unitario

1. Il Progetto Unitario, qualora non prescritto dal regolamento urbanistico, può essere uno strumento non avente natura urbanistica e relativo alle sole modalità costruttive, all'ornato, al decoro e arredo pubblico, all'estetica, agli aspetti di igiene e sicurezza. Il progetto unitario può essere uno strumento di coordinamento degli interventi edilizi, infrastrutturali, ambientali e di arredo urbano, da attuare attraverso successivi titoli abilitativi, ove occorra, convenzionati.
Il progetto unitario può essere usato nei seguenti casi:
 - a) non sia necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo;
 - b) sia previsto dagli strumenti urbanistici
 - c) sia previsto dal REU alle condizioni e nei limiti del presente comma
2. Il Progetto Unitario evidenzia tutte le relazioni (formali, funzionali, fruibili, paesaggistiche e ambientali) di un determinato intervento sul singolo complesso immobiliare e nel contesto dell'organismo architettonico o del tessuto urbano di cui esso fa parte;
3. Il Progetto Unitario, di iniziativa pubblica o privata, è approvato, salvo diverse disposizioni contenute negli atti di governo del territorio, a seguito di espressione di parere favorevole da parte dei servizi comunali interessati e degli Enti competenti con provvedimento del dirigente competente. I relativi elaborati hanno natura prescrittiva e sono vincolanti per la presentazione dei singoli progetti;
4. Il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle trasformazioni degli immobili soggetti a Progetto Unitario è subordinato, nel caso di cui al comma successivo, alla sottoscrizione di atto d'obbligo con il quale i proprietari del complesso immobiliare si impegnano, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, a rispettare gli obblighi inerenti l'attuazione degli interventi, ivi compresa, se richiesta, la fideiussione;

5. L'Amministrazione Comunale, per ambiti urbani unitari (a titolo esemplificativo: vie o porzioni significative di vie, piazze, larghi) o comunque per parti urbane morfologicamente omogenee, può elaborare un progetto di sistemazione integrata e stabilire gli interventi di competenza dei vari soggetti pubblici e privati titolari delle attrezzature stesse allo scopo di coordinare l'inserimento delle varie attrezzature dell'ambiente urbano. Tali progetti potranno riguardare anche il riassetto delle pavimentazioni stradali ed il restauro delle facciate;
6. I progetti di cui al comma 5 del presente articolo possono essere promossi anche da associazioni di categoria o associazioni temporanee di privati; quando il progetto unitario non interessa gli aspetti di cui al comma 1 può essere prescritto solo dagli strumenti urbanistici;
7. Per i progetti unitari è consentita la deroga agli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, del presente regolamento in tal caso previa presa d'atto della giunta comunale.

TITOLO II

Requisiti e Caratteristiche delle Costruzioni

Capo I

Disposizioni generali

Art. 19 – Principi generali

1. Tutti gli immobili devono rispondere ai requisiti tecnici di cui al presente titolo, prescindendo dalle specifiche qualità e modalità di esercizio delle attività ivi insediate o insediabili;
2. Le varie componenti dell'opera dovranno contribuire al raggiungimento dei requisiti di funzionalità, qualità edilizia, igiene e sicurezza. Il soddisfacimento di detti requisiti è condizione necessaria per l'ammissibilità dell'intervento;
3. Nel caso di interventi edilizi sull'edificato esistente, anche limitati a porzioni degli immobili ovvero a singole componenti funzionali o impiantistiche, dovranno essere previste le relative opere di adeguamento alle presenti disposizioni per la parte interessata dall'intervento;
4. La disposizione di cui al comma precedente può essere derogata in caso di oggettiva comprovata impossibilità e purché non siano peggiorati i livelli di prestazione esistenti.

Art. 20 – Idoneità di suolo e sottosuolo

1. Le attività comportanti interazioni significative in termini meccanici, fisici e chimici con il terreno sono precedute da valutazioni preventive degli effetti indotti dall'opera in progetto, con indicazione delle eventuali misure di mitigazione degli effetti indesiderati, fermi restando gli accertamenti geologico-geotecnici prescritti dalle vigenti normative;
2. Prima di realizzare opere di qualsiasi natura su terreni che siano stati interessati da attività artigianali o industriali, dal deposito di materiali, prodotti, residui di lavorazioni, rifiuti o materiali insalubri, il sito interessato, nei casi prescritti dalla legge, deve essere bonificato secondo le norme vigenti in materia;
3. È necessario procedere preventivamente alla messa in sicurezza idraulica dell'area nel caso il terreno sia soggetto all'invasione di acque superficiali o acque sotterranee causate dall'elevazione della falda.

Art. 21 – Caratteristiche del lotto

1. I lotti edificabili di primo impianto definiti dai Piani Attuativi saranno di norma di forma regolare e provvisti di accesso carrabile diretto da strada pubblica o privata di conformazione e dimensioni adeguate. Il disegno dei lotti dovrà risultare comunque congruente alla trama urbana del contesto, adeguandosi alle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti che dovranno essere implementate e valorizzate minimizzando quindi nuovi impegni di suolo e perseguendo obiettivi di reintegro della naturalità dei luoghi, di elevazione della qualità urbana e più in generale delle prestazioni

complessive degli insediamenti; le stesse disposizioni si applicano, nei limiti del possibile, anche agli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica;

2. I lotti sui quali insistono complessi edilizi interessati da interventi di restauro o ristrutturazione edilizia cui consegua un incremento di carico urbanistico dovranno comunque essere migliorati in termini funzionali e prestazionali secondo le indicazioni di cui al precedente comma;
3. Gli accessi carrabili ai singoli lotti, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, dovranno essere concepiti in funzione della dimensione e tipologia dell'insediamento assicurando soddisfacenti condizioni di visibilità e sicurezza. Gli innesti con la viabilità pubblica e le intersezioni con le percorrenze pedonali e ciclabili, da eseguirsi di norma in piano, dovranno assicurare lo scambio agevole dei veicoli in ingresso ed in uscita e le condizioni di sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e tenere conto della presenza dei relativi percorsi. Le percorrenze e gli accessi pedonali dovranno essere, ove possibile, differenziati e totalmente indipendenti, anche in termini localizzativi, rispetto a quelle veicolari.

Art. 22 – Ubicazione, orientamento, quote altimetriche

1. La collocazione del fabbricato sul lotto di pertinenza dovrà risultare congruente con il disegno del tessuto urbano esistente, in particolare per quanto attiene gli allineamenti e le altimetrie; dovrà inoltre risultare congrua con la previsione degli spazi di parcheggio previsti all'interno del lotto. Nel caso di posti auto realizzati ai margini della carreggiata su aree private ricavate dall'arretramento delle recinzioni dai fronti strada, la manovra dovrà avvenire preferibilmente entro la linea che delimita la banchina o, diversamente, solo in condizioni di piena visibilità;
2. Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica l'orientamento e la conformazione dei fabbricati devono massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare in relazione all'uso delle fonti rinnovabili di energia e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58; (verificare la numerazione dell'articolo)
3. Modifiche altimetriche del terreno dovranno evitare lo stillicidio di acque meteoriche sulla viabilità o su aree confinanti di altra proprietà;
4. Il piano del marciapiede del fabbricato non può essere sopraelevato in misura superiore a cm ~~20~~ 60 rispetto al piano di campagna (nella sua sistemazione definitiva consentita dalla strumentazione urbanistica comunale) o a cm ~~20~~ 60 rispetto al marciapiede della sede stradale pubblica o cm. ~~35~~ 75 rispetto al piano stradale sprovvisto di marciapiede. (modificare la definizione dell'altezza dell'edificio) Salvo accordo fra i confinanti, in caso di rimodellazione del terreno, una fascia di profondità di almeno 1,50mt dal confine, dovrà mantenere le quote del piano di campagna originario o comunque non superare le quote del terreno contiguo.

Capo II

Modalità costruttive e requisiti tecnici

Art. 23 – Distanze

1. Ai fini del rispetto delle distanze prescritte negli atti di governo del territorio, si definisce "distanza" il segmento minimo, sul piano orizzontale, congiungente il fabbricato con l'elemento (a titolo esemplificativo fabbricato, confine, strada) rispetto al quale deve essere svolta la verifica;
2. La misurazione viene effettuata tenendo conto anche di tutti gli elementi a sbalzo del fabbricato, posti a qualunque altezza con la sola esclusione di elementi ornamentali, aggetti di gronda e pensiline aggettanti non più di 1,00 metri dal piano di facciata;
3. La verifica delle distanze dei fabbricati viene effettuata rispetto ai confini di proprietà, alle strade pubbliche o di uso pubblico, ai fabbricati circostanti e ai limiti di zona definiti dagli atti di governo del territorio;
4. La distanza dalle strade deve essere verificata rispetto al confine stradale come definito dal Codice della Strada. Qualora nell'ambito di tessuti esistenti sia riscontrabile un allineamento prevalente è

consentito, in deroga a quanto sopra e nel rispetto di quanto previsto negli atti di governo del territorio, il mantenimento del suddetto allineamento;

5. Ai fini del rispetto della distanza tra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti, due tratti contigui di parete appartenente allo stesso fronte si considerano due pareti distinte quando lo sfalsamento minimo tra i loro prolungamenti non sia inferiore a ml. 0,50;
6. Non è consentito aumentare il numero delle aperture su pareti di edifici antistanti poste tra loro a distanza inferiore di ml. 10 ma è consentito l'eventuale adeguamento o spostamento delle aperture esistenti ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal DM 5/7/1975 e modifiche successive.

Art. 24 – Requisiti strutturali e impiantistici

1. Le fondazioni, le strutture in elevazione, l'involucro, gli orizzontamenti, la copertura e gli elementi di ripartizione interna devono assicurare solidità, durevolezza, salubrità, isolamento termico ed acustico;
2. Gli impianti devono comprendere almeno quello idrico, elettrico, nonché quello per la produzione d'acqua calda sanitaria e di riscaldamento; è ammessa deroga motivata per gli edifici ad uso non residenziale in relazione al tipo di attività svolta;
3. Gli impianti idrici dovranno assicurare il risparmio dell'acqua potabile mediante sistemi di riduzione e regolazione della pressione e dispositivi di areazione del flusso. Ove le condizioni di esercizio della rete pubblica lo rendano necessario gli immobili dovranno dotarsi in forma singola o condominiale di impianto autoclave a gestione privata. Ogni unità immobiliare dovrà comunque essere provvista di un contatore; è fatto espresso divieto di derivarne nuove utenze non autorizzate;
4. Gli insediamenti artigianali e industriali che utilizzano acqua nel ciclo produttivo, dovranno essere provvisti di sistemi di depurazione delle acque reflue al fine di prevederne l'accumulo ed il riutilizzo per gli usi compatibili;
5. I nuovi insediamenti dovranno essere dotati di sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche in conformità a quanto disposto dal Titolo III del presente regolamento.

Art. 25 – Collegamento alle reti tecnologiche

1. L'allaccio alle reti tecnologiche dovrà avvenire in stretta conformità a quanto prescritto dai regolamenti degli Enti Gestori dei relativi servizi;
2. La realizzazione delle opere di allaccio alle reti dei pubblici servizi è subordinata al rispetto di tutte le norme tecniche e procedurali vigenti in materia e alla specifica autorizzazione da ottenere da parte degli enti gestori delle reti e, per quanto riguarda la manomissione del suolo pubblico, dall'ente proprietario del sedime interessato dai lavori;
3. Gli allacci provvisori a servizio dei fabbricati removibili, destinati ad attività temporanee, verranno rimossi integralmente al termine della attività;
4. Le trasformazioni urbanistico edilizie potenzialmente incidenti sull'efficienza e la funzionalità dei servizi erogati caratterizzati da situazioni deficitarie, sono subordinate alla preventiva acquisizione di specifici pareri preventivi degli enti gestori; il parere può essere sostituito da certificazione del progettista.

Art. 26 – Dotazioni degli spazi a verde e dei posti auto

1. Fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici, nonché le specifiche norme statali o regionali di settore ove più restrittive, gli interventi edilizi sono ammissibili esclusivamente nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai seguenti commi.
2. Nel caso di interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, per gli insediamenti residenziali, gli spazi esterni liberi da costruzioni dovranno essere allestiti a verde, con essenze autoctone, nella percentuale minima del **25%** e piantumati con alberature. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non potranno in alcun modo comportare un peggioramento della qualità degli spazi esterni e, ove possibile, dovranno invece prevederne il miglioramento;

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo nel caso di interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, frazionamento di unità immobiliari (con riferimento a tutte le unità risultanti) e mutamenti di destinazione d'uso in residenziale, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di dotazione minima di spazi a parcheggio, dovranno essere comunque garantiti i seguenti posti auto:
 - a) per destinazioni d'uso residenziale e direzionale: due posti auto di dimensioni non inferiori a ml 2,50x 5,00 per ogni unità immobiliare; è ammesso un solo posto auto delle medesime dimensioni, nel caso di alloggio monostanza per una persona;
 - b) per tutte le altre destinazioni d'uso diverse da quelle indicate alla precedente lettera a): almeno un posto auto di dimensioni non inferiori a ml. 2,50 x 5,00 per ogni unità immobiliare;
4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, qualora per comprovate oggettive motivazioni non sia possibile reperire gli standard di parcheggio richiesti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere forme di monetizzazione.
5. La trasformazione delle autorimesse e dei posti auto esterni esistenti, ove consentita dagli strumenti urbanistici, è ammissibile a condizione che sia possibile reperire nuovi spazi con uguale destinazione migliorandone ove possibile dimensioni e funzionalità;
6. Le soluzioni progettuali dovranno dimostrare l'accessibilità e la fruibilità dei previsti posti auto;
7. Nella verifica dello spazio a parcheggio la superficie dello spazio di manovra non dovrà essere superiore al 50% dell'intera superficie minima da garantire. In ogni caso il numero di posti auto che deve essere individuato, in relazione alla superficie minima di parcheggio richiesta, non può essere inferiore a un posto ogni 25 mq. di superficie a parcheggio.
8. Tutti i posti auto individuati per norma devono essere singolarmente usufruibili.
9. Le eventuali corsie di manovra a servizio degli spazi di sosta devono essere dimensionate in conformità a quanto stabilito dall'art. 3.4.7 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione della strade*) qualora il numero di posti auto servito sia superiore a 8.

Art. 27 – Requisiti termici e acustici

1. Gli edifici devono essere progettati, realizzati e certificati nel rispetto dei requisiti termici ed acustici previsti dalle norme vigenti. Più in generale qualsiasi intervento edilizio dovrà perseguire criteri di miglioramento delle prestazioni acustiche e termiche dell'edificio;
2. Per quanto attiene i requisiti acustici e termici, nelle nuove costruzioni dovrà essere evitata la sovrapposizione o l'adiacenza di locali, ovvero la collocazione di impianti o attrezzature, quando da essi possono derivarne interferenze acustiche o termiche indesiderate. È fatta salva la possibilità di adottare adeguate e documentate misure di isolamento dirette ad assicurare il rispetto delle normative di settore;
3. L'isolamento in copertura mediante coibentazione deve avvenire avendo particolare riguardo ai caratteri compositivi e architettonici del fabbricato.

Art. 28 – Requisiti tecnici degli edifici

A Locali destinati alla residenza

1. Gli ambienti destinati alla funzione abitativa devono rispondere a requisiti di funzionalità e di salubrità rispetto alle specifiche attività che vi si svolgono;
2. Un alloggio è da ritenersi inabitabile :
 - quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - quando è alloggio improprio (ovvero ricavato da locali aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili);
 - quando manca di aeroilluminazione;
 - quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua potabile.

Un alloggio inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Comune e non potrà essere nuovamente occupato se non previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.

3. Sono da ritenersi locali abitabili quelli che soddisfano le caratteristiche minime, stabilite dal presente Regolamento.
4. I locali abitabili sono distinti in locali con permanenza continuativa di persone e locali senza permanenza di persone.
5. Sono locali abitabili con permanenza continuativa di persone quelli dotati di un diretto e regolare rapporto areoilluminante e destinati ad usi specifici quali :
 - camere da letto;
 - soggiorni e sale da pranzo;
 - cucine abitabili;
 - studi, salotti;
 - locali assimilabili
6. Sono locali abitabili senza permanenza continuativa di persone:
 - servizi igienici;
 - spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare;
 - spazi di cottura;
 - dispense, guardaroba, lavanderie, ripostigli e cantine con altezza media maggiore o uguale a 2,40mt. e altezza minima 2,20.
 - soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili con altezza media maggiore o uguale a 2,40mt. e altezza minima 2,20mt.
 - locali assimilabili
7. Sono locali non abitabili quelli che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali:
 - soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili con altezza media inferiore a 2,40mt.;
 - cantine, ripostigli, sottoscala e simili con altezza media inferiore a 2,40mt..
8. Non costituiscono locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici nonché gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell'edificio (quali scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili).
9. L'altezza interna dei locali è la distanza netta tra il pavimento e il soffitto o controsoffitto misurata senza tener conto delle orditure principali e secondarie. I locali abitabili con permanenza continuativa di persone devono avere un'altezza minima di ml. 2,70; i locali abitabili senza permanenza continuativa di persone devono avere un'altezza minima di ml. 2,40 ad eccezione dei garage che devono avere un'altezza minima di ml. 2,20

Nel caso di locale dotato di solaio o controsoffitto inclinato il requisito della altezza interna minima di mt. 2,70 (ml. 2,40 per i locali abitabili senza permanenza continuativa di persone) si intende riferito all'altezza interna media purchè l'altezza interna minima risulti non inferiore a mt. 2,20; nel caso di locale dotato di solaio o controsoffitto discontinuo il requisito della altezza interna minima di mt. 2,70 si intende riferito all'altezza media ponderale purchè l'altezza minima risulti non inferiore a mt. 2,20. In ogni caso la porzione di vano di altezza inferiore a 2,70 mt non potrà essere superiore ad un terzo della superficie dell'intero vano. Nel caso di locale dotato di solaio o controsoffitto curvilineo l'altezza dovrà essere misurata a 2/3 della monta.

10. Non sono ammessi locali abitabili interrati e seminterrati . In ogni caso i locali al piano terreno ovvero seminterrati dovranno essere provvisti di adeguate intercapedini, areate mediante almeno due coppie di bocchette opportunamente disposte e dimensionate, atte ad isolare il piano di calpestio dal terreno. Le pareti dei locali seminterrati dovranno essere altresì isolate dal terreno mediante scannafossi o altri dispositivi idonei;
11. In tutti gli interventi edilizi a carattere residenziale devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.M. 5.7.1975. In particolare i locali devono avere un'illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d'uso eccetto i locali abitabili senza permanenza continuativa di persone. Per ciascun locale l'ampiezza delle finestre dev'essere proporzionata in modo da assicurare una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale;
12. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, senza mutamento della destinazione d'uso, quando non sia possibile per ragioni di tutela dell'immobile conseguire i requisiti richiesti dal D.M. 5.7.1975, gli interventi devono mirare, per la parte interessata, al raggiungimento delle migliori condizioni possibili in rapporto alle caratteristiche dell'immobile. Non sono in ogni caso ammessi interventi peggiorativi della situazione in atto. La conservazione delle minori superfici apribili per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto quali fabbricati di particolare pregio, di interesse storico – artistico, tutti i fabbricati ricadenti in zona urbanistica “A” nonché di fabbricati rurali ecc.. In questo caso la superficie apribile non può avere aree inferiori a 1/14 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi
13. Gli immobili dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) **ventilazione e ricambio d'aria:** devono essere assicurate adeguate condizioni di ventilazione naturale e ricambio dell'aria degli ambienti mediante la collocazione delle aperture su fronti diversi, possibilmente contrapposti. È consentito derogare alla collocazione delle aperture su fronti diversi nel caso di ristrutturazioni senza frazionamento né mutamento di destinazione d'uso purché si consegua almeno il miglioramento del sistema delle aperture ponendo particolare attenzione ad ottimizzare il risultato in termini funzionali ed estetici. E' altresì consentita la deroga per le unità abitative aventi superficie utile non eccedente 45 mq., ancorché derivanti da frazionamenti e mutamento d'uso. La superficie vetrata apribile di eventuali lucernari concorrerà interamente all'illuminazione del locale e, fino ad un massimo del 50%, anche alla sua areazione.
 - b) **servizi igienici:** tutte le unità immobiliari ad uso residenziale di nuova costituzione devono essere provviste di almeno un servizio igienico di superficie utile non inferiore a 4 mq. e lato minimo non inferiore a ml. 1,50 completo di lavabo, vaso, bidet, doccia o vasca, con pareti lavabili;
il bagno dovrà essere sempre disimpegnato anche mediante antibagno eventualmente provvisto di lavabo e doccia. Il disimpegno non è prescritto esclusivamente nel caso di secondo bagno ad uso esclusivo di una sola camera;
nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche o sostituzione edilizia, tutte le unità immobiliari ad uso residenziali devono essere provviste di almeno un bagno dotato di finestra di dimensioni minime di 0,5 mq. I bagni privi di finestre apribili dovranno essere dotati di aspirazione forzata collegata alla illuminazione e temporizzata;
il secondo servizio igienico può essere realizzato con altezza media non inferiore di mt. 2,20 e con la altezza minima non inferiore a mt.1,70;
i condotti di ventilazione, sempre provvisti di dispositivi antiriflusso, convoglieranno le esalazioni sul tetto: ove ciò non risulti possibile per motivata impossibilità tecnica derivante da interventi sull'esistente, potranno essere valutate soluzioni alternative previo parere USL.
 - c) **cucine e posti di cottura:**
 - 1) tutte le unità immobiliari di nuova costituzione devono essere provviste di almeno una cucina di superficie utile non inferiore a 9 mq, dotata di finestra apribile.

- 2) in alternativa al locale cucina possono essere realizzati spazi di cottura all'interno del locale soggiorno. In questo caso quest'ultimo dovrà essere realizzato di almeno mq. 17,00. Il "posto di cottura" deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Le superfici aeroilluminanti dovranno essere dimensionate tenendo conto della somma della superficie utile del locale soggiorno e del posto cottura.
 - 3) è ammessa la realizzazione di una zona cottura in adiacenza al soggiorno purché il collegamento con lo stesso abbia superficie complessiva non inferiore a 4 mq; in tal caso le superfici aeroilluminanti dovranno essere dimensionate tenendo conto della somma della superficie utile del locale soggiorno e della zona cottura;
 - 4) spazi cottura autonomi rispetto al soggiorno, con collegamento inferiore a mq. 4, sono consentiti purché siano rispettati i rapporti aeroilluminanti.
 - d) Le unità immobiliari, di nuova costituzione dovranno essere dotate di almeno una camera di superficie utile non inferiore a mq. 14,00.
 - e) Nelle unità immobiliari di nuova costituzione i vani abitabili con permanenza continuativa di persone, devono avere lato minimo non inferiore a m. 2,50 ad eccezione dei locali soggiorno per i quali si richiede un lato minimo non inferiore a m. 3,50 (Tale requisito si intende soddisfatto quando in essi è inscrivibile un quadrato di lato 2,50/3,50 m). Lo stesso requisito (lato minimo non inferiore a m. 2,50) deve essere garantito per tutti i locali accessori senza permanenza di persone aventi sup. maggiore di 8 mq ad esclusione comunque dei vani privi di illuminazione e areazione diretta .
 - f) **i corridoi e i disimpegni** devono avere lato minimo non inferiore a mt1,10; ove la superficie utile di questi ultimi ecceda mq. 9,00 gli stessi dovranno essere convenientemente areati anche mediante griglie di ventilazione.
 - g) **autorimesse e garage** La superficie minima dei locali destinati ad autorimessa non deve essere inferiore a mq. 15,00 con dimensioni minime interne di mt. 3,00 di larghezza e mt. 5,00 di lunghezza.
 - h) **soppalchi:** qualsiasi vano può essere soppalcato a condizione che l'altezza interna della porzione sottostante risulti non inferiore a mt. 2,40 e quella minima della porzione soprastante non inferiore a mt. 1,80. La superficie utile del soppalco non potrà eccedere 1/3 della superficie utile dell'intero vano soppalcato.
14. La superficie utile dell'alloggio monostanza per una persona non dovrà essere inferiore a mq. 32 e di mq. 44 per alloggio di due persone, comprensive del servizio igienico e di altri accessori. In ogni caso la superficie complessiva dei locali accessori non potrà essere superiore ad 1/3 della superficie dell'alloggio. Nelle unità immobiliari di cui al presente comma i vani principakli devono avere il lato minimo non inferiore a m. 3,50.
15. Nelle nuove costruzioni, ampliamenti ed interventi ad essi assimilati tra pareti antistanti, dello stesso edificio, è prescritta la distanza minima di ml. 10,00. E' possibile derogare da tale prescrizione nel caso di rientranze dei cortili e della sagoma dell'edificio quando la profondità non superi la metà del lato aperto sul cortile. Le aperture prospicienti i balconi in nicchia di profondità superiore a m. 2,50, concorrono nella verifica del rapporto areoilluminante nella percentuale ridotta calcolata con il cono d'ombra. Sono consentite aperture di finestre sui lati minori di dette rientranze o nicchie solo per locali di servizio.

Per spazi scoperti interni all'edificio la dimensione minima dei lati è fissata in m. 4,00 e per un massimo dell'altezza pari a m. 8,00; per altezze superiori il lato minimo dovrà essere dimensionato in rapporto alla maggiore altezza; su detti spazi potranno trovare aerazione solo locali accessori o di servizio.

Sono ammesse deroghe per le chiostre realizzate in edifici unifamiliari.

B - Indirizzi di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro

16. Gli ambienti non destinati alla funzione abitativa devono rispondere a requisiti di funzionalità e di salubrità rispetto alle specifiche attività che vi si svolgono.

17. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alla normativa vigente riguardante l'igiene e la sicurezza del lavoro ed alle norme di buona tecnica.
18. E' fatto salvo quanto prescritto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89).
19. Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione e manipolazione di alimenti e bevande si richiamano, inoltre, le specifiche norme di settore.
20. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, le variazioni di destinazione d'uso e gli inizi di attività.
21. Ristrutturazioni, variazioni di destinazione d'uso, insediamento di attività in fabbricati esistenti o interventi nei centri storici o su fabbricati di particolare valore architettonico in difformità al presente articolo, possono essere ammessi, su parere dell'Azienda USL competente per territorio, quando ne risulti un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza.
22. Tutti i locali destinati ad attività di vario genere, con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici, attività di servizio etc.....) devono essere provvisti di almeno un servizio igienico accessibile da spazi interni. Nel caso in cui all'interno della stessa u.i. siano presenti più attività di tipo direzionale e/o di servizio, dovrà essere realizzato un servizio igienico accessibile per disabili ogni 80 mq di superficie utile.
23. Tutti i locali destinati ad attività di vario genere, con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici, attività di servizio etc.) devono essere provvisti di almeno un servizio igienico accessibile da spazi interni.
24. Nelle zone omogenee "A" art.2 D.M. 1444/1968 per i locali esistenti di modeste dimensioni e non risultanti da interventi di ristrutturazione edilizia, è ammessa la dotazione di servizio igienico ad uso esclusivo in posizione esterna al locale, nello stesso edificio o edificio contiguo, salvo che per i locali di preparazione e somministrazione alimenti. Nel caso di presenza di addetti diversi dal titolare, l'utilizzo di tale deroga è comunque subordinato all'acquisizione del parere USL.
25. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i locali degli edifici di cui sopra sono così classificati:

27.1 Locali di categoria 1

- a) Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria 2).
- b) Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti).

27.2 Locali di categoria 2

- a) Uffici di tipo amministrativo e direzionale
- b) Studi professionali
- c) Sale lettura, sale riunioni
- d) Ambulatorio aziendale/camera di medicazione.
- e) Refettorio
- f) Locali di riposo

27.3 Locali di categoria 3

- a) Spogliatoi
- b) Servizi igienici - WC
- c) Docce

- d) Disimpegni
- e) Archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile).

26. I locali di Categoria 1 devono avere le seguenti caratteristiche.

28.1 Altezze

Per i locali di categoria 1 l'altezza media deve essere non inferiore a m .3 – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche.

Per i locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima deve essere almeno 2,20 m.

28.2 Superficie minima dei locali.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti, la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere mq. 9.

28.3 Illuminazione naturale.

I locali appartenenti alla categoria 1 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:

- a) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq. 100;
- b) 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq. 12,5, se la superficie del locale è compresa tra mq. 100 e 1000;
- c) 1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di mq. 100, se la superficie del locale è superiore a mq. 1000.

Come parametro di riferimento si ritiene che:

- a) il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;
- b) il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna;
- c) Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte a partire da cm 80 dal pavimento.

Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestre misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale fino ad un massimo del 25%, per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra dal pavimento.

Nel caso di ambienti che per loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie non raggiunta da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere individuate in planimetria ed adibite esclusivamente ad usi che non prevedono la permanenza di addetti (salvo la realizzazione di superfici illuminanti nella copertura).

Su parere dell'Azienda USL competente per territorio, possono essere ammessi parametri inferiori, rispetto ai valori sopra riportati, ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate. In tali casi l'idoneità del locale sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata, fatto salvo quanto specificato al punto 3.1.9. "Illuminazione e areazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico".

28.4. Requisiti delle finestre

Le superfici finestate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

28.5. Illuminazione artificiale.

L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

28.6. Illuminazione notturna esterna.

Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

28.7. Areazione naturale.

Tutti i locali appartenenti alla categoria 1 devono essere dotati di superfici apribili attestata su spazi esterni e con comandi ad altezza d'uomo.

La superficie apribile deve corrispondere ad almeno:

- a) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq.;
- b) 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq., se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 mq.
- c) 1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di 62,5 mq., se la superficie del locale è superiore a 1000 mq.

Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi dispositivi (quali ad esempio gli evacuatori statici e/o ventilatori).

Come parametro di riferimento le porte e i portoni, comunicanti direttamente con l'esterno, possono essere compresi nel computo delle superfici apribili fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria.

Per i piccoli fondi commerciali sino a mq. 100 di superficie utile le porte possono costituire il totale della superficie apribile.

28.8. Areazione forzata

L'impianto di areazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'areazione naturale.

Qualora il processo produttivo, per le proprie caratteristiche tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali areati artificialmente, o in caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari), può essere fatto ricorso alla areazione forzata. I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

Dove si preveda un sistema di ricambio d'aria forzato:

- a) l'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339
- b) devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria convenientemente riscaldata e umidificata.

28.9. Illuminazione e areazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico.

Nei locali aperti al pubblico e destinati ad esposizione e vendita, su parere dell'Azienda USL competente per territorio, possono essere autorizzate aree sprovviste di illuminazione e areazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di areazione e illuminazione artificiali.

27. I locali di Categoria 2 e 3 devono avere le seguenti caratteristiche.

29.1.a - Altezze locali categoria 2

Per i locali di categoria 2 l'altezza media deve essere non inferiore a m 2,70 – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche.

Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,20 ml.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi fissi.

29.1.b - Altezze locali categoria 3

Per i locali di categoria 3 l'altezza media deve essere non inferiore a m 2,40 – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche.

Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,20 ml.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

29.2 a - Superficie dei locali di categoria 2

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per i seguenti locali di categoria 2 la superficie utile minima deve essere:

- a) uffici, studi professionali 5 mq. per addetto, con una s.u. minima di mq. 9;

- b) ambulatorio aziendale, camera di medicazione (quando previsti) s.u. minima mq. 9;
- c) sale mensa, refettori, locali di riposo (quando previsti) mq. 1,5 per utilizzatore per turno, con s.u. minima di mq. 9.

29.2.b - Superficie dei locali di categoria 3

Per i seguenti locali di categoria 3 devono essere rispettate le seguenti superfici utili minime:

- a) spogliatoi (quando previsti): mq. 1,2 per addetto per turno, con lato minimo di m 1,2 e s.u. minima di mq. 4;
- b) servizio igienico: la superficie in pianta del locale W.C. con lavabo deve essere almeno mq. 2; nel caso che il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del locale W.C. può essere ridotta fino a 1 mq. con lato minimo comunque non inferiore a ml. 0,9.

Il disimpegno con lavabo deve avere superficie minima di mq. 1,5.

I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di categoria 1 e 2, se non attraverso disimpegno, corridoio o antibagno.

29.3.a Illuminazione naturale dei locali di categoria 2

I locali di categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestare su spazi esterni.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:

- a) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq. 100;
- b) 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq.12,5, se la superficie del locale è maggiore di mq. 100.

Come parametro di riferimento si ritiene che:

- a) il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;
- b) il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

29.3.b Illuminazione naturale dei locali di categoria 3 .

I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale.

29.4 Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

29.5 Illuminazione artificiale.

Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (UNI 10380).

Negli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo.

Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento particolari, sia generale che localizzato (es. videotermini), queste devono risultare confortevoli per gli addetti.

Per i locali di categoria 2 e 3, analogamente ai locali di categoria 1, è opportuno che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

29.6. Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

29.7 Aerazione dei locali di categoria 2 e 3

a) Per i locali di categoria 2, le esigenze di ventilazione naturale comportano una superficie apribile attestata su spazi esterni pari a:

- 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq. 100;
- 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di mq. 12,5, se la superficie del locale è maggiore di mq. 100.

Come parametro di riferimento le porte comunicanti direttamente con l'esterno possono essere comprese nel computo della superficie apribile.

L'impianto di areazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'areazione naturale.

In caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari), potrà essere fatto ricorso alla areazione forzata.

I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339.

Devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria e questa deve essere convenientemente riscaldata e umidificata.

b) Fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di categoria 3, possono essere privi di areazione naturale ad esclusione di servizi igienici – wc e spogliatoi per i quali, in caso di superficie apribile, attestata su spazi esterni, assente o inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale, deve essere fatto ricorso all'areazione forzata.

I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

In caso di servizi igienici privi di areazione naturale, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

28. I locali con caratteristiche particolari devono essere progettati nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

30.1. Cucine e Mense con preparazione cibi

Tali locali devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa specifica di settore.

30.2. Refettori aziendali .

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti a refettorio deve essere disponibile acqua corrente potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, si fa riferimento alla specifica normativa di settore.

I pavimenti e le superfici delle pareti devono essere realizzati in materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno ml .2.

Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per il riscaldamento delle vivande, questo deve esser dotato di una canna fumaria e rispettare le norme vigenti in materia.

Il refettorio deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

30.3. Ambulatori e sala medicazione aziendale

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti ad ambulatorio o sala medicazione deve essere disponibile acqua corrente potabile; i pavimenti e le superfici delle pareti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un'altezza di almeno ml .2.

L'ambulatorio o sala medicazione deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

30.4. Locali sotterranei, semisotterranei ed equiparabili fuori terra

Detti locali vengono così classificati:

- a) sotterraneo - quando il piano orizzontale contenente l'intradosso del solaio di copertura del locale risulta sotto o al pari del piano di campagna;
- b) semisotterraneo - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è compresa tra ml. 1,50 e l'altezza del locale;
- c) equiparabile a locale fuori terra - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è inferiore a ml. 1,5 oppure quando il piano di calpestio è allo stesso livello del piano di campagna per almeno cinque metri misurati perpendicolarmente alla parete stessa.

Si definisce piano di campagna la superficie riconducibile o associata all'orizzontale che rappresenta il terreno ad una quota determinata.

In caso di terreni in pendenza, il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, o per attività che non danno luogo ad emanazioni nocive o che non espongono i lavoratori a temperature eccessive, può essere richiesta deroga per l'utilizzo, all'Azienda USL competente per territorio.

30.4.a. Parametri igienico dimensionali dei locali

a) Per i locali sotterranei o semisotterranei può essere concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa, se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

a.1) altezza interna utile, illuminazione ed areazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra di pari categoria;

a.2) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:

a.2).1. un piano sottostante cantinato;

a.2).2. un vespaio ventilato di altezza non inferiore a cm 50;

a.2).3. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;

a.3) pareti contro terra rese libere dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:

a.3).1. realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di ml. 1 e la cui profondità sia di almeno cm. 15 al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture areanti del vespaio;

a.3).2. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;

a.4) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici;

a.5) realizzazione di almeno una uscita con rampa di esodo nel piano di campagna.

b) Nei locali equiparabili a quelli fuori terra può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

b.1) altezza, illuminazione ed areazione naturali con le stesse caratteristiche e parametri previsti per i locali di lavoro fuori terra di pari categoria;

b.2) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:

b.2).1 piano sottostante cantinato;

b.2).2. vespaio ventilato di altezza non inferiore a 50 cm., o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;

b.3) porzione dei muri perimetrali contro terra resa libera dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:

b.3).1. realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di ml. 1 e la cui profondità sia di almeno cm 15 al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeree del vespaio;

b.3).2. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;

b.4) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici;

b.5) realizzazione di almeno una uscita con rampa di esodo nel piano di campagna.

30.5 Soppalchi

I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, areazione ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti:

a) costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc. debitamente progettati);

b) superficie utile del soppalco minore o uguale al 40% della superficie utile di tutto il locale;

c) profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco;

d) per lo svolgimento di attività lavorativa nella zona soppalco occorre che l'altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto sia almeno ml. 2,7;

e) altezza minima pari ad almeno ml. 2,40, per uso deposito senza presenza di lavoratori;.

f) assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero il mantenimento della continuità dell'ambiente unico.

Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni.

30.6 Locali di ricovero

Nel caso di attività lavorative comportanti rischio di esposizione al piombo o all'amianto, devono essere predisposte aree speciali che consentano di sostarvi senza il rischio di contaminazione.

Analoghi locali di ricovero è opportuno che vengano previsti negli ambienti di lavoro ove sono manipolati altri prodotti nocivi, tossici, cancerogeni o mutageni.

30.7 Requisiti di igiene edilizia per strutture sanitarie (studi medici ecc.)

Le strutture sanitarie devono essere dotate dei seguenti locali:

- 1) sala d'attesa - superficie minima mq. 9 e tutti i requisiti previsti per i locali di categoria 2.
- 2) sala visite - superficie minima mq. 9 e tutti i requisiti previsti per i locali di categoria 2; pareti lavabili e disinfettabili per un'altezza di almeno 2 metri e tinteggiate con colori chiari; dotata di lavabo a comando non manuale, eccetto il caso in cui comunichi direttamente con il servizio igienico ad uso esclusivo del personale sanitario.
- 3) servizio igienico per il pubblico – nel caso la sala visite sia dotata di servizio ad uso esclusivo del personale sanitario, deve essere obbligatoriamente previsto il servizio igienico per il pubblico.

I pavimenti di detti ambienti dovranno essere realizzati con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

29. Tutti i locali di lavoro devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni.

31.1. Porte, vie e uscite di emergenza.

Le porte dei locali di lavoro, le vie e le uscite di emergenza devono essere realizzate in conformità alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

31.2 Scale e parapetti.

I parapetti e le scale fisse a gradini, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo.

Fermo restando quanto sopra, sono ammesse le scale a chiocciola esclusivamente per accedere a locali accessori, non utilizzati come depositi funzionali all'attività e che non comportano presenza di personale.

Le scale a chiocciola devono inoltre garantire una pedata superiore a cm 30 nella linea di passo.

31.3 Dotazione dei servizi igienico assistenziali.

Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati dei seguenti servizi:

- a) wc, distinti per sesso;
- b) lavandini

Nei casi in cui risultano necessari, sulla base della normativa vigente, devono essere presenti:

- a) docce, distinte per sesso;
- b) spogliatoi, distinti per sesso;
- c) ambulatorio / camera di medicazione;
- d) refettorio;
- e) locale di riposo.

E' opportuno che il numero dei servizi igienico assistenziali rispetti le seguenti indicazioni:

- a) wc: almeno uno ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti;
- b) lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti;
- c) docce: almeno una ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti. Il numero di docce dovrà essere aumentato qualora effettive esigenze, dovute alle lavorazioni svolte, lo richiedano.

Art. 29 – Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche

1. La specifica normativa nazionale e regionale relativa alla eliminazione e superamento delle barriere architettoniche è da intendersi come requisito minimo prestazionale. Ove possibile,

- dovranno essere adottate soluzioni ulteriormente migliorative che favoriscono la fruizione garantendo un maggior confort alle persone disabili;
2. Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche da effettuare in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici e parametri urbanistici previsti dagli atti di governo del territorio sono ammessi anche se consistono in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 3. Le opere di cui al comma 2 sono consentite esclusivamente ove ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) l'edificio interessato necessita di opere di adeguamento al fine di risultare fruibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
 - b) uno o più soggetti disabili necessitano della fruibilità dell'edificio interessato;
 4. La sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 deve essere dimostrata mediante:
 - a) elaborati tecnici che devono chiaramente evidenziare l'esistenza delle barriere architettoniche e gli interventi necessari per il loro superamento e l'impossibilità tecnica di praticare soluzioni alternative all'interno della sagoma dell'edificio;
 - b) la certificazione medica e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.8 della legge 13/89;
 5. Per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione e/o di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, ivi comprese le sedi dei circoli privati, con l'esclusione di quelli già oggetto di pianificazione attuativa o con titoli abilitativi edilizi già rilasciati alla data di approvazione del presente R.E.U., sono richiesti i seguenti requisiti aggiuntivi:
 - a) dotazione di un servizio igienico per il personale;
 - b) dotazione di un servizio igienico fruibile anche da persone con disabilità da ricavare all'interno del fondo e che sia raggiungibile mediante idonei percorsi sgombri da ostacoli di qualsiasi natura;
 6. In tutte le unità immobiliari dove specifiche normative impongano la realizzazione di un bagno a servizio del pubblico questo deve essere accessibile
 7. Le opere di cui sopra non possono pertanto comportare la creazione di nuove unità immobiliari, anche se finalizzate al soddisfacimento delle necessità di soggetti disabili.
 8. Negli edifici in cui il vano scala è a servizio di più di un'unità immobiliare deve essere previsto lo spazio necessario ad accogliere un ascensore, anche nei casi in cui non sia obbligatorio in base alla vigente normativa in materia di barriere architettoniche. Detto vano scala non verrà conteggiato ai fini del volume e della superficie utile lorda.

Art. 30 – Scarichi, emissioni

1. Gli scarichi delle acque nere e grigie devono essere convogliati obbligatoriamente entro canalizzazioni separate fino all'esterno dei fabbricati. In particolare ciascuna colonna di scarico dovrà essere provvista di sfiato sommitale e di sifone ispezionabile al piede con colonna di ventilazione separata, prolungata a tetto. Le acque grigie saranno sempre convogliate ad un pozzetto degrassatore, prima di riunirle alla rete orizzontale;
2. Gli scarichi delle acque nere e grigie provenienti dai fabbricati ricadenti negli ambiti serviti dalla fognatura pubblica devono obbligatoriamente confluire nella stessa con le modalità stabilite dall'ente gestore. In caso di assenza della fognatura o certificata impossibilità di allaccio alla fognatura pubblica, dovranno essere utilizzati i sistemi di chiarificazione, depurazione e smaltimento previsti dalle vigenti disposizioni statali, regionali o da specifici regolamenti comunali;
3. Le acque meteoriche devono essere opportunamente canalizzate e convogliate secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia. È vietato lo sversamento diretto degli scarichi di acque meteoriche sulla pubblica via. In caso di assenza di collettore fognario gli scarichi dovranno essere immessi in modo da recare il minor disagio possibile alla circolazione di mezzi e pedoni;

- 4- In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93.
5. Dette prescrizioni non si applicano nel caso di :
 - a) mera sostituzione di generatori di calore individuali;
 - b) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio.

Impianti alimentati a combustibile liquido o solido

Le canne fumarie ed i camini di impianti termici civili alimentati a combustibile liquido o solido di potenzialità termica superiore a 35 kW, e degli impianti termici costituiti da forni da pane o di altre imprese artigiane la cui superficie interna sia superiore a 1 mq, devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IX al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 .

Le canne fumarie ed i camini di tutti gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido di potenzialità termica inferiore a 35 kW, inclusi gli impianti termici costituiti da forni da pane o di altre imprese artigiane la cui superficie interna sia inferiore a 1 mq, devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni delle Norme UNI-CIG 7129 nella versione in vigore al momento della realizzazione dell'impianto ed alle prescrizioni del punto successivo del presente regolamento previste per gli impianti a combustibile gassoso.

Impianti alimentati a combustibile gassoso

Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso la cui potenzialità termica sia inferiore a 35 kW devono essere realizzate in conformità alle Norme UNI-CIG 7129 nella versione in vigore al momento della realizzazione dell'impianto. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici civili alimentati a combustibile gassoso di potenzialità termica superiore a 35 kW, devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IX al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152.

La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue :

- a) il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
- b) in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all'asse;
- c) in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all'asse.

Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni delle Norme UNI-CIG 7129 nella versione in vigore al momento della realizzazione dell'impianto.

Altri condotti di evacuazione

I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste ai sensi della normativa di settore, dovranno anch'essi avere sbocco al di sopra della copertura dell'edificio rispettando la distanza dagli edifici contermini prevista per gli impianti termici a combustibile gassoso.

Art. 31 – Requisiti di sicurezza

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la costruzione di nuovi edifici e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno rispondere ai requisiti contenuti nei commi seguenti;
2. Gli accessi pedonali e carrabili dovranno di norma essere collocati in condizioni di massima sicurezza e visibilità; a partire dalla pubblica via fino all'interno dei fabbricati seguiranno un profilo altimetrico ordinato e uniforme, con percorsi il più possibile complanari, privi di ostacoli e adeguatamente illuminati. Le rampe carrabili di accesso alle autorimesse/posto auto dovranno avere una pendenza non superiore al 20% e, quando a servizio di più di una autorimessa o posto auto, una larghezza minima di 3,5 ml. Qualora la rampa attesti su strada pubblica dovrà essere interposto uno spazio, in piano, di profondità pari ad almeno ml. 5 misurati dal limite della carreggiata ;
3. È vietato installare cancelli ed infissi di porte e finestre poste al piano terreno degli edifici con apertura verso spazi pubblici, aperti al pubblico o comunque non esclusivi; le disposizioni in materia di sicurezza che prevedono l'apertura verso l'esterno degli infissi potranno essere soddisfatte unicamente mediante arretramento del vano di passaggio. Eccettuate le gronde, tutti gli elementi degli edifici, infissi compresi, non potranno aggettare su spazi pubblici o di uso pubblico in misura superiore a 15 cm.;
4. I percorsi esterni e i marciapiedi devono essere pavimentati con materiali antiscivolo e antigelivi ed i dislivelli raccordati con scale o rampe nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Eventuali gradini singoli inseriti entro percorsi lineari dovranno essere resi visibili attraverso l'uso di materiali o cromatismi differenti. I parapetti ed i corrimano affacciati su dislivelli superiori a mt. 1,00 devono essere adeguatamente dimensionati in funzione della tipologia di utenza prevista;
5. Salvo disposizioni diverse degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, ovvero comprovati motivi estetici, compositivi e strutturali, nelle unità immobiliari di nuova costituzione l'accesso avverrà attraverso aperture di sezione non inferiore a ml. 0,90 x 2,10 per gli immobili residenziali, a ml. 2,20x2,10 per le autorimesse;
6. Salvo particolari condizioni strutturali relative agli interventi di ristrutturazione, le scale dovranno avere sviluppo lineare, corretto rapporto tra alzata e pedata, nonché essere intervallate, ove possibile, da pianerottoli di sosta. Non è consentita la realizzazione di scale a comune, di tipologia a chiocciola o con gradini a ventaglio. Nelle scale comuni la pedata dovrà essere di almeno cm. 30 e la rampa dovrà essere interrotta al massimo ogni 12 alzate da un pianerottolo di profondità minima idonea a garantire le condizioni di sicurezza e di accesso ai disabili previste dalle disposizioni normative vigenti in materia. Le scale interne alle singole unità immobiliari che siano di collegamento tra i locali principali potranno essere anche di tipologia a chiocciola o con ventaglio, purchè sia garantita una pedata di profondità media pari ad almeno cm 28 e profondità minima di almeno cm 16. Per le scale con sviluppo lineare la pedata minima sarà di cm 28. In ogni caso la larghezza minima deve essere di cm. 90;
7. I parapetti devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima rispetto al livello di calpestio più alto non inferiore a ml. 1,00;
 - b) realizzazione con elementi non scalabili, in particolare con riferimento all'utenza infantile;
 - c) disegno inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro;
 - d) dimensionamento strutturale adeguato alle sollecitazioni derivanti dallo specifico utilizzo;

8. Tutti gli elementi accessori e di corredo degli edifici o degli spazi esterni quali a titolo esemplificativo comignoli, canne fumarie, pensiline, tende, gazebo, pergolati, insegne, devono essere dimensionati, costruiti e ancorati in modo da resistere alle sollecitazioni derivanti dalle loro condizioni di esercizio nonché dagli eventi atmosferici, anche violenti;
9. Tutti gli edifici devono essere tenuti in piena efficienza, ivi comprese le parti impiantistiche, in modo da garantire la pubblica e privata incolumità. Con propria ordinanza contingibile ed urgente il Sindaco ordina il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati.

Capo III

Decoro degli edifici e disposizioni per l'ornato

Art. 32 – Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Capo, fatto salvo quanto diversamente contenuto negli atti di governo del territorio, definisce la disciplina finalizzata alla qualificazione delle componenti dell'arredo urbano costituiti da:
 - a) gli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo con particolare riferimento ai prospetti degli edifici e alle relative aree di pertinenza;
 - b) le alberature, le aiuole, e tutte le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;
 - c) le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti;

Art. 33 - Coperture

1. Nelle coperture a tetto la pendenza delle falde non deve essere superiore al 33%. Le falde di copertura devono essere orientate secondo i canoni classici di composizione architettonica e, in caso di copertura a capanna, secondo la dimensione minore in pianta;
2. È consentita la trasformazione di coperture piane in tetti verdi o in coperture a tetto, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma, senza aumentare l'altezza dell'edificio;
3. I manti di copertura originari e tipici della tradizione costituiti da elementi in coppi e embrici dovranno essere mantenuti e conservati. Nel caso di interventi di manutenzione di tali manti di copertura è obbligatorio il riutilizzo degli elementi smontati. Nel caso in cui parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile ovvero mediante inserimento, in maniera alternata e casuale, di nuovi elementi dello stesso tipo e pezzatura di quelli non recuperabili;
4. Nel centro storico e per gli edifici classificati di interesse storico ricadenti in altre zone è vietato alterare la conformazione della copertura, sono perciò vietati interventi di:
 - a) realizzazione di terrazze ottenute con l'eliminazione di una porzione della copertura;
 - b) variazione delle caratteristiche strutturali ed architettoniche delle gronde, cornicioni sottogronda, aggetto frontale e laterale, quando questi siano di tipo tradizionale o comunque corrispondenti alle caratteristiche originali o storicizzate dell'edificio.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere derogate per gli edifici non vincolati ai sensi del codice dei beni culturali esclusivamente con progetti unitari e purché sia comunque dimostrata la tutela dei caratteri architettonici e tipologici dell'edificio e dell'intero insediamento.

Art. 34 - Abbaini e lucernari

1. Nella realizzazione degli abbaini e lucernari deve prevalere su ogni altro criterio di giudizio il corretto inserimento architettonico sia in relazione alla tipologia del fabbricato che a quella della copertura. Devono essere in ogni caso rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) nel caso di sottotetti non abitabili è ammessa la realizzazione di un solo lucernario per ogni unità immobiliare;

- b) non è ammessa la realizzazione di lucernari non integrati nella copertura. Fa eccezione la realizzazione di lucernari fissi o apribili destinati esclusivamente ad illuminare ed arieggiare i vani scala, purché realizzati con tipologie e materiali congrui con la tipologia architettonica della copertura e dell'edificio; in questo caso la loro copertura può svolgersi su piani anche non paralleli alle falde del tetto;
 - c) i vetri dovranno essere del tipo antiriflesso;
 - d) la larghezza massima esterna degli abbaini non dovrà superare ml. 1,50 e il dislivello massimo esterno dal piano di falda di copertura all'intradosso di copertura dell'abbaino non dovrà superare ml. 1,50;
 - e) è consentito un solo abbaino per ogni falda della stessa unità immobiliare. In caso di edifici con più unità immobiliari dovrà essere concordata una soluzione progettuale unitaria. Non sono in ogni caso ammesse persiane;
 - f) siano posizionati il più possibile lontano dalla linea di gronda;
 - g) gli abbaini e i lucernari dovranno essere collocati possibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti gli spazi pubblici o di uso pubblico
2. Per gli abbaini esistenti nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferiti a tecniche tradizionali è obbligatorio il restauro conservativo;
 3. Nel centro storico gli abbaini debbono essere obbligatoriamente muniti di infisso.

Art. 35 - Installazione di antenne e parabole

1. Il montaggio degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si deve ispirare ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico dell'edificio e dell'ambito territoriale in cui è inserito;
2. Le antenne e parabole debbono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti gli spazi pubblici o di uso pubblico;
3. Saranno preferite collocazioni alternative (a titolo esemplificativo in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l'antenna o parabola del tutto invisibile dagli spazi pubblici o di uso pubblico;
4. Sono vietate le installazioni sulle facciate che prospettano su spazi pubblici o di uso pubblico;
5. Tutti gli immobili di nuova costruzione composti da più unità abitative devono avvalersi di impianti centralizzati;
6. Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno presentare una colorazione capace di minimizzarne l'impatto visivo ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza;
7. Le antenne e le parabole devono comunque essere installate nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti nonché di quelle che disciplinano la tutela dei beni sottoposti a vincolo di tutela.

Art. 36 - Facciate

1. Su tutti gli edifici i rivestimenti esterni ed ogni altro elemento decorativo o funzionale di facciata devono essere adeguatamente assicurati con idoneo ancoraggio;
2. I prospetti laterali dei fabbricati e tutte le altre parti intonacate, destinati a rimanere in vista, devono essere rifiniti in armonia con i fronti principali;
3. Negli edifici esistenti classificati di interesse storico dagli strumenti urbanistici comunali, in nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (a titolo esemplificativo archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero originariamente a vista. Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestino fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti impiegando in ogni caso gli stessi materiali e tecniche originarie, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro;

4. Nel caso del recupero di edifici di interesse storico, non sono consentiti interventi delle facciate che alterino le proporzioni tradizionali delle aperture in rapporto alla facciata stessa, ai materiali e al disegno di eventuali cornici, davanzali e marcapiano, quando questi appartengano alla originale o storicizzata definizione del prospetto. Tali interventi dovranno essere tesi alla regolarizzazione degli allineamenti delle aperture quando questi siano stati alterati provocando disarmonia dei prospetti;
Nel rifacimento delle facciate non è ammessa l'eliminazione di modanature, decori, cornici, balze ed altri elementi aventi particolare interesse architettonico. Le parti danneggiate devono essere restaurate;
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 hanno carattere prescrittivo fatte salve le necessità legate agli interventi strutturali e di messa in sicurezza adeguatamente documentate e motivate;

Art. 37 - Canne fumarie e prese d'aria

1. Negli edifici di nuova costruzione non sono ammessi condotti per l'essalazione di fumi e di vapori, quali le canne fumarie, esterni alla muratura. Sono fatti salvi i casi in cui il condotto costituisca elemento compositivo caratterizzante della facciata;
2. Negli edifici esistenti le nuove condotte dovranno, preferibilmente, essere collocate nelle canne fumarie esistenti o, se realizzate esternamente, sui fronti secondari degli edifici, non visibili dallo spazio pubblico con andamento verticale, rettilineo e continuo sino alla copertura. In ogni caso il complesso delle condotte dovrà costituire un insieme armonico che prevede il raggruppamento di tali impianti e le opportune schermature, al fine di attenuare l'impatto visivo. A tal fine si intende generalmente accettabile l'ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata tergale dell'edificio purché convenientemente integrata nelle linee dell'edificio e, ove occorre, mimetizzata con la stessa colorazione della facciata. Le eventuali soluzioni alternative devono essere tali da garantire analogo o minore impatto visivo;
3. La realizzazione di prese d'aria deve preferibilmente interessare i prospetti secondari degli edifici e quelli non visibili dallo spazio pubblico. Tali prese d'aria dovranno avere dimensioni strettamente necessarie al soddisfacimento della normativa tecnica di riferimento, essere realizzate a filo della muratura ed avere la griglia di protezione in rame nei casi di muratura faccia vista; negli altri casi dovrà essere tinteggiata dello stesso colore della facciata;
4. Sulla facciata principale degli edifici sono consentite prese d'aria unicamente ai fini del rispetto della specifica normativa di riferimento e nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative.

Art. 38 - Impianti tecnologici – generalità

1. Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura siano, devono rispettare l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile;
2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla sicurezza degli impianti o da diverse prescrizioni imposte dagli Enti competenti alla tutela dei vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sulle facciate visibili dallo spazio pubblico degli edifici esistenti e per tutte le facciate dei nuovi edifici è vietata la collocazione di canalizzazioni in genere e di ogni altro tipo di impianto tecnologico, con l'esclusione dei discendenti pluviali, quali ad esempio tubi di scarico, canne di ventilazione e da fumo, salvo che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nell'insieme architettonico dell'edificio;
3. Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali devono essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l'uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro

posizionamento alle estremità della facciata non sia possibile, oppure risulti insufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie, a condizione che i medesimi si inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi. Nelle nuove costruzioni il progetto potrà prevedere soluzioni diverse che si inseriscano armonicamente e funzionalmente nell'insieme architettonico dell'edificio;

4. Per quanto riguarda gli edifici esistenti:

- a) le tubazioni del gas, le canalizzazioni telefoniche, elettriche e TV possono essere collocate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, sulle facciate fronteggianti spazi pubblici solo dopo avere dato dimostrazione della effettiva impossibilità di altri passaggi alternativi e la loro collocazione sul prospetto principale dovrà prevedere soluzioni architettoniche che ne attenuino l'impatto visivo;
- b) le canalizzazioni delle varie reti devono comunque essere concentrate e posizionate in prossimità di marcapiani o discendenti od altra discontinuità in modo da ridurre al minimo il disordine della facciata (dove non è possibile incassare) al fine di rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico della facciata nonché di occultare, quanto più possibile, i cavi medesimi alla vista per garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e testimonianze di valore storico-artistico in genere. Le varie canalizzazioni devono essere tinteggiate del colore della facciata;
- c) in qualsiasi intervento agli impianti che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando trattasi di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi secondo i criteri e per le finalità di cui alla lettera b.
- d) i canali di gronda ed i discendenti pluviali degli edifici storici dovranno essere realizzati in rame; per tutti gli edifici è escluso l'uso della lamiera zincata non verniciata.

Art. 39 - Impianti di condizionamento e pompe di calore

1. È vietata l'installazione di impianti di condizionamento e pompe di calore in facciata, sulle coperture e sui balconi se visibili dallo spazio esterno pubblico. Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dagli spazi pubblici, ciò può essere ammesso solo quando il macchinario non arrechi alcuna turbativa all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima. E' sempre ammesso utilizzare aperture esistenti che già caratterizzino il disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal presente regolamento per i locali retrostanti (a titolo esemplificativo: grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse);

L'installazione degli impianti può essere consentita sulle facciate posteriori, non visibili dallo spazio pubblico, o in alternativa le stesse dovranno essere oggetto di un progetto relativo a tutta la facciata che preveda opportuni elementi di schermatura e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle vigenti in materia di inquinamento acustico.

Art. 40 - Contatori

1. I contatori devono essere collocati in una apposita nicchia, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo, ricavata nella parete esterna dell'edificio o della recinzione e opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata. Lo sportello deve essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. La colorazione e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durata nel tempo;
2. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

Art. 41 - Tende

1. L'installazione di tende in facciata è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) rispettare l'estetica del fabbricato e dell'ambito urbanistico in cui sono inserite per materiali, colori, dimensioni e forma;
 - b) essere retrattili o riavvolgibili;
 - c) l'aggetto della tenda non dovrà superare quello del balcone, se quest'ultimo è aggettante su spazio pubblico;
 - d) nel caso di aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico, non possono essere poste ad una altezza inferiore di ml. 2,20 dal piano del marciapiede, ove esistente, o dal piano di calpestio misurata nel punto più basso. Non è ammessa l'installazione di tende aggettanti sulla carreggiata stradale; ove sia presente il marciapiede la proiezione della tenda dovrà essere arretrata di almeno 50 cm dalla carreggiata e nel caso in cui non sia presente il marciapiede la proiezione della tenda dovrà essere arretrata di almeno m. 1,50 dal limite della carreggiata;
2. Per ulteriori disposizioni, si rimanda agli specifici regolamenti per l'installazione degli Impianti Pubblicitari.

Art. 42 - Infissi

1. L'installazione, il recupero e il rifacimento degli infissi esterni sono effettuati utilizzando tipologie, materiali e colorazioni congruenti con le caratteristiche dell'edificio, con la tipologia delle aperture e con la connotazione storica dell'immobile; Il principio di cui sopra è esteso anche ad inferriate, controfinestre e sistemi oscuranti;
2. È comunque vietata la modifica parziale degli infissi esterni di un immobile quando ciò non rientri in un progetto globale che giustifichi le scelte progettuali;
3. Nel caso di chiusura delle altane, l'infisso, al fine di ridurre l'impatto estetico, deve essere posizionato in maniera arretrata rispetto al filo interno del muro e il telaio non deve essere visibile;
4. Nei centri storici e negli edifici di interesse storico è fatto obbligo di restaurare e conservare gli infissi originari e, se non recuperabili, di sostituirli con infissi analoghi per foggia e finiture.

Art. 43 - Apposizione di indicatori di pubblico interesse

1. È riservata all'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare o far applicare sulle facciate delle costruzioni prospettanti gli spazi pubblici e privati, previo avviso agli interessati, gli apparecchi o gli appositi indicatori di pubblico interesse relativi ai servizi pubblici;
2. Gli indicatori di cui al comma precedente non devono in alcun modo essere sottratti alla visibilità pubblica e devono essere applicati nei luoghi stabiliti a cura e spese degli Enti o Amministrazioni interessati.

Art. 44 - Altri elementi in facciata

1. E' consentito l'inserimento di pensiline a protezione degli accessi agli edifici, realizzate con materiali compatibili con la tipologia dell'edificio e coerenti con le regole compositive della facciata; la profondità massima non potrà eccedere ml. 1,20. Le medesime non sono ammesse nel caso aggettino su suolo pubblico o di uso pubblico;
2. L'apposizione di elementi accessori sulla facciata quali a titolo esemplificativo: telecamere, videocitofoni, campanelli, cassette per lettere dovrà essere congruente con i caratteri architettonici esterni degli edifici e permettere la leggibilità delle regole compositive della facciata e armonizzarsi tra loro per tipologia e colore;
3. L'apposizione di frecce, cartelli, striscioni, stendardi, locandine, targhe e altri mezzi pubblicitari deve rispettare il principio di cui al comma 1. Per ulteriori disposizioni, si rimanda agli specifici regolamenti per l'installazione degli Impianti Pubblicitari ;
4. I progetti per la costruzione di nuovi edifici che prevedono destinazioni non residenziali dovranno indicare lo spazio dedicato ad accogliere gli indicatori di attività, in armonia con le linee architettoniche della facciata interessata.

Art. 45 - Interventi per la riduzione dei siti nidificatori dei volatili

1. In presenza di situazioni di degrado igienico e per ragioni di salute pubblica è facoltà dell'Amministrazione Comunale obbligare, con apposita ordinanza, gli interventi di cui al presente articolo.
2. All'interno del perimetro del centro abitato tra gli interventi necessari potrà pertanto essere fatto obbligo, sia nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria che in quelli di restauro o ristrutturazione, come anche nella realizzazione di nuovi edifici, di prevedere la chiusura di tutte le aperture nella muratura che possano consentire il riparo e la nidificazione di volatili. Nel caso in cui le aperture siano necessarie per l'aerazione di vani altrimenti chiusi, sarà obbligo di munirle di idonee grate o retini che diano garanzia di durabilità nel tempo e che siano inseriti armonicamente nel contesto architettonico del prospetto. Potrà altresì essere fatto obbligo l'installazione di dissuasori su tutti gli elementi che possano fungere da appoggio (a titolo esemplificativo cornicioni, mensole, aggetti di gronda).

Art. 46 - Tinteggiatura

1. Tutte le parti esterne degli edifici che siano intonacate devono essere opportunamente tinteggiate;
2. Le coloriture devono essere realizzate in riferimento all'ambiente, ai colori tradizionali dell'abitato con preferenza di quelli relativi alle tonalità calde riconducibili alle "terre". Nelle tinteggiature non potranno usarsi colori che creino contrasti violenti o che alterino l'aspetto estetico dell'abitato. L'ufficio tecnico comunale potrà valutare soluzioni diverse e/o prescrivere il colore richiedendo allo scopo apposita campionatura;
3. Nel caso di ritinteggiatura di fabbricati esistenti, la scelta finale delle tecniche, dei materiali impiegati per la tinteggiatura e del colore potrà tener conto delle tracce di coloritura rilevabili dagli strati sottostanti;
4. Quando l'edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi la tipologia originaria di unica unità edilizia dovrà essere utilizzato un solo colore per tutte le facciate. In ogni caso la tinteggiatura deve essere estesa almeno all'intera facciata;
5. Tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate, con esclusione delle parti a faccia vista, potranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi dell'edificio (a titolo esemplificativo: marcapiani, lesene, cornicioni, davanzali, infissi, inferriate, bugnati, cornici);
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono applicabili nelle zone in assenza del Piano Comunale del colore.

Art. 47 – Aree esterne ai fabbricati

1. Gli interventi riguardanti le aree esterne ai fabbricati devono mirare alla riqualificazione limitatamente all'intervento da eseguire
2. È vietato rimuovere o alterare irreversibilmente gli elementi tipologici ancora presenti quali a titolo esemplificativo: aie, fontanili, lavatoi, pozzi, forni, edicole;
3. Per la sistemazione di aree scoperte di edifici di interesse storico che originariamente costituivano un unico resede, con particolare riferimento a corti, chiostrini, cortili, giardini, orti, e simili, è prescritto il mantenimento o, se alterata, la tendenziale ricostituzione delle originali sistemazioni dei suoi elementi strutturali e delle relative caratteristiche dimensionali. È vietata la loro suddivisione con recinzioni stabili.

Art. 48 - Aree scoperte nei centri storici

1. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi di sistemazione esterna saranno volti al ripristino filologico ed alla restituzione spaziale dell'organizzazione originaria, secondo criteri di continuità di lettura e rapporti di relazione che esistono tra manufatto edilizio e superficie inedificata che ad esso direttamente compete;
2. Ogni intervento di cui al comma 1, dovrà rispettare le indicazioni di seguito riportate:

- a) dovrà essere recuperata la sistemazione a verde con le relative alberature, i percorsi, gli orti, i pergolati, le siepi e tutte le specie originarie;
 - b) dovranno essere recuperate la pavimentazione esterna ed i sistemi di recinzione qualora esistano ancora quelli originari. In mancanza si provvederà al ripristino degli stessi con materiali e secondo tecniche tradizionali;
 - c) dovranno essere recuperati gli elementi di arredo esterno e di corredo all'edificio quali, a titolo esemplificativo, fontane, pozzi, panchine, ninfei, tempietti, limonaie;
3. Le aree che risulteranno libere per demolizione di superfetazioni o per eliminazione di strutture precarie dovranno essere adeguatamente sistemate a verde con piantumazione di essenze tipiche del luogo;
 4. Le pavimentazioni esterne, consentite nel rispetto delle norme vigenti in materia di permeabilità dei suoli, devono essere realizzate esclusivamente in pietra o in cotto o comunque con materiali idonei al contesto concordati con l'ufficio competente.
 5. Sono fatti salvi i casi in cui non sia più possibile, previa documentazione, cogliere i segni o valori testimoniali dell'impianto originario; le sistemazioni dovranno comunque rapportarsi in modo congruo con le caratteristiche dell'ambiente costruito di cui fa parte.

Art. 49 - Superficie permeabile

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 2, la superficie permeabile non deve essere inferiore al 25% del lotto o comunque a quella preesistente se inferiore;
2. Le pavimentazioni in autobloccante posate su letto di sabbia, o analoga tecnologia, sono considerate permeabili per la quota del 50%.
3. Nel caso di interventi di trasformazione urbanistica – edilizia, nell'impossibilità tecnica di garantire la superficie permeabile di cui al comma 1, dovranno essere previste vasche o serbatoi interrati, aventi capacità idonea a contribuire al rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica equivalenti, che dovranno essere dimostrate attraverso una verifica tecnica – idraulica.
4. Nel caso di interventi di trasformazione urbanistica – edilizia che prevedano la realizzazione di un resede condominiale, dovrà comunque essere prevista una vasca o serbatoio interrato di idonea capacità per la raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per l'irrigazione del verde pertinenziale, pulizia cortili etc

Art. 50 – Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

1. Gli elementi di arredo da giardino delle aree pertinenziali costituiti, escluso le vasche, da strutture leggere, facilmente rimovibili, di limitata cubatura e non stabilmente fissate al suolo (ovvero prive di fondazioni), fatto salvo il loro ancoraggio al suolo, sono i seguenti: box in legno, piccole serre, barbecue, piccoli forni, gazebi e elementi ombreggianti, pergolati, vasche ornamentali, voliere e ricovero animali. L'installazione di detti manufatti è consentita previa comunicazione ai sensi di legge;
2. I suddetti manufatti devono essere oggetto di manutenzione periodica. Il cattivo stato di manutenzione può decretare l'immediata rimozione.
Elementi di arredo di caratteristiche diverse rispetto a quelle elencate sono ammessi secondo le normali procedure edilizie ed urbanistiche;
3. Detti manufatti, potranno essere abbinati, fermo rimanendo che nel totale non possono occupare una superficie maggiore del 20% di quella del resede e che inoltre la loro superficie non deve superare il 20% della superficie lorda delle unità immobiliari di cui costituiscono pertinenza;
4. La realizzazione di strutture pertinenziali non dovrà comunque diminuire gli standards esistenti quali verde piantumato, area permeabile e di parcheggio rispetto ai limiti consentiti dalle Norme specifiche vigenti in materia.
5. Gli elementi di cui al presente articolo, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e d'ingombro, non costituiscono né superficie coperta né volume/sul; la loro installazione o

- realizzazione è consentita fatto salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento urbanistico;
6. Box in legno: manufatti appoggiati al suolo direttamente o mediante sistemi di ancoraggio al terreno facilmente removibili, con dimensione massima non superiore a mq. 8,00 ed altezza non superiore a ml. 2,40 misurata nel punto più alto prendendo a riferimento il filo esterno della copertura (estradosso) destinati, a titolo esemplificativo, a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette, nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza; in caso di condominio, privi di giardini esclusivi, potrà essere realizzato un unico manufatto della dimensione massima non superiore a mq. 16,00; non potranno essere realizzati con materiali di fortuna, ma esclusivamente con tavole in legno. Il ripostiglio dovrà essere installato a non meno di ml. 3.00 da qualsiasi fabbricato o manufatto e ad una distanza di almeno ml. 5.00 da qualsiasi spazio pubblico esistente e/o di previsione fatto salvo consenso del Comune per installazione a distanza inferiore.
 7. Piccole serre: strutture realizzate in metallo o in legno chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con dimensione massima non superiore a mq. ~~5,00~~ 6,00 ed altezza non superiore a ml. 2,40 misurata nel punto più alto, destinate all'esclusivo ricovero di piante da giardino, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza; la serra dovrà essere installata a non meno di ml. 3.00 da qualsiasi fabbricato o manufatto e ad una distanza di almeno ml. 5.00 da qualsiasi spazio pubblico esistente e/o di previsione. fatto salvo consenso del Comune per installazione a distanza inferiore
 8. Barbecue o piccoli forni: manufatti con altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,00 e con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 comprensivi di accessori (a titolo esemplificativo piani di appoggio e contenitori per legna) nel numero massimo di uno per resede di pertinenza; non è consentita la realizzazione di vani visitabili a corredo, nè di tettoie aggettanti oltre il limite di 4,00 mq; non dovranno emettere fumi lungo le facciate del fabbricato di cui costituiscono pertinenza ed essere posti a distanza da quelli circostanti tale da non arrecare disturbo.
 9. Gazebo o elementi ombreggianti: manufatto, a copertura di spazi esterni privati, costituito da strutture leggere, in legno o metallo, contraddistinto da facile amovibilità e reversibilità, privo di chiusure laterali, con copertura realizzata con materiali rigidi e durevoli (vetro, plexiglass, legno o materiali simili) nonchè di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinate ad uso stagionale e atte ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto. Tali manufatti devono avere altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; superficie coperta non superiore a 18 mq. e distacco di non meno di ml. 3.00 da qualsiasi fabbricato o manufatto e ad una distanza di almeno ml. 5.00 da qualsiasi spazio pubblico esistente e/o di previsione fatto salvo consenso del Comune per installazione a distanza inferiore. Non è ammesso più di un gazebo e di un elemento ombreggiante per ciascuna unità immobiliare o per ciascun edificio condominiale; sulle terrazze e lastrici solari è ammessa l'installazione di gazebo/elementi ombreggianti nel solo rispetto della superficie massima sopra indicata purché distante 3,00 m. da qualsiasi facciata.
 10. Pergolato: struttura, leggera a sviluppo lineare, variamente configurata, costituente il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. È consentita la realizzazione di pergolati anche sulle terrazze o lastrici solari, compatibilmente con l'esigenza di mantenimento dell'aspetto architettonico del fabbricato; la superficie del pergolato, misurata sul perimetro esterno, non potrà essere superiore a mq. 18,00.
 11. Tende retrattili con appoggio a terra: struttura verticale astiforme in legno o metallo con appoggio a terra, prive di chiusure laterali, aventi dimensioni non eccedenti lo sviluppo della facciata su cui sono inserite; la superficie coperta dalla tenda, misurata sul perimetro esterno, non potrà essere superiore a mq. 15.00 e profondità massima ml. 4,00; l'altezza dovrà essere tale da non interferire con gli elementi architettonici presenti (marcapiani, decorazioni,

cornici, persiane, ecc). Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni contenute nel precedente art. 41;

12. Vasche: qualsiasi struttura destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La sua dimensione dovrà essere commisurata all'effettive necessità. In ogni caso, nel caso di vasche ornamentali, la dimensione non potrà essere superiore a mq. 10,00.
13. Voliere e ricoveri animali: Ad esclusione delle aree prospicienti spazi pubblici, potranno essere realizzati e mantenuti nel rispetto del decoro ambientale, delle norme igienico – sanitarie, nonché dei Regolamenti vigenti, piccole voliere di dimensioni non superiore a mq 2.00 ed altezza non oltre mt. 3.00 e recinti di superficie massima di 30,00 mq., area coperta non superiore a 5,00 mq., schermata sui lati esposti ai venti, rialzata da terra e coibentata. Tale superficie non concorre alla determinazione del limite del 20% previsto al primo paragrafo punto 3) del presente articolo. Per la loro realizzazione è vietato l'utilizzo di materiali di recupero.

Art. 51 – Altri manufatti di arredo delle aree pertinenziali degli edifici privi di rilevanza urbanistico - edilizia

1. Rientrano in tale categoria di manufatti gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità quali, a titolo meramente esemplificativo, barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere e fioriere.

Art. 52 – Piscine pertinenziali

1. Le piscine a corredo degli edifici sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:
 - a) i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiati nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - b) gli eventuali spogliatoi devono essere reperiati nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - c) le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
 - d) l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve avvenire tramite autobotte o pozzo privato ;
 - e) la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a ml. 2,0;
 - f) non potranno essere coperte, neanche con strutture a carattere temporaneo e/o amovibili;
 - g) il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.

Per attività agrituristiche e/o turistico ricettive potranno essere realizzati locali a corredo della piscina destinati a contenere gli impianti, spogliatoio, magazzino, punto di primo soccorso, ecc. di superficie adeguata alle comprovate esigenze in base alle previsioni della specifica normativa di settore.

Le piscine sono considerate superfici impermeabili ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo.

Art. 53 - Alberature e indice di piantumazione.

1. È obbligatoria la tutela di elementi vegetali individuati come elementi di valore storico e ambientale dagli atti di governo del territorio;

2. Gli interventi di taglio restano assoggettati alle autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e Ambientali nonché le altre autorizzazioni o nulla osta eventualmente necessari.
3. In tutti i progetti relativi ad interventi che interessano aree con presenza arborea di interesse rilevante, le alberature esistenti dovranno essere rilevate ed indicate su apposita planimetria; dovrà inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e a coltivo; i progetti dovranno essere corredati dalle indicazioni della specie.
4. Sono fatti salvi regolamenti comunali di specie.

Art. 54 - Recinzioni

1. Le aree fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso, intonato all'ambiente e realizzate nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e con i necessari nulla – osta dell'Ente proprietario della strada stessa se diverso dal Comune. Se ubicata nel centro abitato, deve essere realizzata nel rispetto degli allineamenti stabiliti dal Comune.
2. Le recinzioni devono rispettare le seguenti tipologie:
 - a) in tutte le zone ad esclusione di quelle agricole:**
 - le recinzioni possono essere in ringhiera metallica in muratura intonacata o in muratura tradizionale a faccia vista, con o senza sovrastante ringhiera metallica; tra le proprietà private è ammesso l'uso di recinzioni in pali e rete a maglia sciolta;
 - al fine di garantire l'omogeneità dei prospetti, la realizzazione di nuove recinzioni e la modifica di quelle esistenti deve, di norma, tenere conto degli allineamenti, dell'altezza e dei caratteri architettonici delle recinzioni limitrofe e di quelle del fabbricato. Nei casi in cui le recinzioni limitrofe non presentino caratteri tipologici adeguati al contesto, le nuove proposte dovranno essere adeguatamente motivate in funzione dei caratteri della zona;
 - l'altezza massima delle recinzioni non può essere superiore a ml 2,00; la parte in muratura delle recinzioni non può superare ml.1,20;
 - nel caso si voglia recintare porzioni di cortili di edifici condominiali o realizzare comunque divisioni delle proprietà, all'interno del lotto edificato, è ammessa la recinzione di altezza massima pari a 1,20ml;
 - in presenza di recinzioni di valore storico/architettonico è fatto obbligo di intervenire solo con interventi conservativi.
 - in prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche il dimensionamento e le caratteristiche tecniche delle siepi e delle recinzioni dovranno essere concordati in fase progettuale con l'Ufficio Tecnico Comunale e con quello di Polizia Municipale in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico.
 - le presenti norme non si applicano in tutte quelle parti di territorio in cui sia vigente uno strumento urbanistico attuativo di dettaglio che contenga prescrizioni diverse.
 - b) zone agricole:**
 - per gli edifici ad uso abitativo, è ammessa la recinzione dell'area di pertinenza del fabbricato; non sono ammesse ulteriori suddivisioni con recinzioni ed altri elementi fissi interne alle aree di pertinenza dei fabbricati rurali;
 - per i fabbricati ad uso non abitativo non è ammessa la recinzione del resede, salvo quanto eventualmente previsto dal Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale;
 - le recinzioni possono essere realizzate con tutte le tipologie indicate al punto i) della precedente lettera a);
 - la recinzione dei fondi agricoli è ammessa unicamente in presenza delle seguenti specie di animali da allevamento: equini, bovini e ovo caprini; detta recinzione dovrà essere finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di custodia limitatamente all'area interessata al pascolo e avere una delle seguenti caratteristiche:

- 1) siepe autoctona;
 - 2) staccionata;
 - 3) nastro elettrificato a bassa tensione per gli equini;
 - 4) filo elettrificato a bassa tensione per bovini;
 - 5) rete sarda per ovicaprini;
- la recinzione degli appezzamenti ad uso orto per autoconsumo deve essere realizzata con siepe di essenza autoctona e rete zincata a maglia sciolta, su pali in legno semplicemente infissi al suolo aventi altezza massima ml. 1,50;
 - le presenti norme non si applicano qualora siano presenti specifiche disposizioni negli atti di governo del territorio.

Art. 55 - Spazi destinati ai raccoglitori per la raccolta dei rifiuti

1. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica, i progetti dovrà essere verificata la possibilità di prevedere spazi o vani idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Dovranno prevedere altresì una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitare la dispersione del materiale;
2. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi dovranno essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio;
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio. In ogni caso non possono essere posti in adiacenza di edifici vincolati dalla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Art. 56 – Obblighi di manutenzione

1. Ogni edificio deve essere mantenuto in tutte le sue parti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro degli edifici di cui al presente Capo;
2. Analogo obbligo sussiste per le aree scoperte, siano esse di pertinenza degli edifici esistenti o meno;
3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere l'adeguamento degli edifici e degli spazi esterni ogni qualvolta le loro condizioni appaiano palesemente in contrasto con quanto previsto dai precedenti commi. In caso di inerzia della proprietà, scaduti i termini assegnati nell'ordinanza, l'Amministrazione Comunale, nei casi di particolare interesse pubblico e fatte salve le sanzioni amministrative, esegue d'ufficio i lavori a spese della proprietà.

TITOLO III EDILIZIA SOSTENIBILE

Capo I Linee guida e disposizioni generali

Art. 57 - Interventi finalizzati all'edilizia sostenibile

1. Gli interventi di trasformazione edilizia degli edifici e degli spazi scoperti sono tenuti a considerare:
 - a) la compatibilità ambientale;
 - b) l'efficienza energetica;
 - c) il comfort abitativo;
 - d) la salvaguardia della salute dei cittadini;
2. Tutti gli impianti di un medesimo edificio o resede, anche se eseguiti in tempi diversi e/o da soggetti diversi, devono essere realizzati in modo coerente ed integrato con i dispositivi già presenti;

3. La dismissione degli impianti comporta il ripristino totale dei luoghi e della destinazione d'uso originaria.

Art. 58 - Progettazione degli interventi

1. In assenza di specifici regolamenti comunali che disciplinano la materia, le norme contenute nel presente Titolo sono da ritenersi linee guida (da illustrare nella relazione tecnica) per la progettazione e realizzazione di:
 - a) nuove costruzioni;
 - b) ristrutturazioni integrali degli edifici (intesa come rifacimento totale che interessi sia le parti strutturali e la totalità degli impianti, sia l'articolazione, la distribuzione e il numero delle unità immobiliari dell'intero edificio);
 - c) ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione fedele;
 - d) sostituzioni edilizie;
2. Le opere edilizie devono rispondere ai seguenti specifici requisiti in base ai quali vengono verificati, secondo parametri oggettivi e misurabili, i livelli di prestazione delle stesse:
 - a) qualità ambientale esterna;
 - b) risparmio di energia;
 - c) consumo di materiali;
 - d) carichi ambientali;
 - e) qualità ambiente interno;
3. La loro progettazione deve integrarsi con gli elementi locali, ambientali, climatici e storici dell'area oggetto di trasformazione e deve considerare le componenti urbanistiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche, della sicurezza del cantiere e dello smaltimento dei materiali edili;
4. La loro progettazione deve altresì fare riferimento ai fattori climatici, sfruttando i benefici di quelli favorevoli e proteggendo le costruzioni da quelli che incidono negativamente sul comfort abitativo e sul risparmio energetico. Nei progetti devono risultare le seguenti verifiche:
 - a) calcolo del fabbisogno annuo di energia dell'immobile;
 - b) verifica dell'abbattimento del fabbisogno di cui al punto a, nel periodo invernale, attraverso gli apporti gratuiti di energia derivanti dall'irraggiamento solare;
 - c) verifica dell'abbattimento del fabbisogno di cui al punto a nel periodo estivo attraverso il controllo del soleggiamento e l'adozione di sistemi di raffrescamento passivo;
 - d) nel caso di nuova costruzione le interdistanze tra gli edifici contigui devono garantire che nelle peggiori condizioni stagionali, ovvero il 21 dicembre, l'ombreggiamento sulle facciate e coperture rivolte a sud sia il minore possibile;
 - e) per i nuovi edifici in cui la proiezione in pianta presenti una dimensione marcatamente superiore all'altra si deve prediligere la disposizione dell'edificio che favorisca la migliore soluzione ai fini del soleggiamento e del risparmio energetico;
 - f) la disposizione interna dei locali deve tenere conto della compatibilità tra le funzioni dei locali e dell'orientamento, in riferimento alla illuminazione, al calore e alla ventilazione. In particolare gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono possibilmente essere disposti a sud-est, sud e sud-ovest. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento ed illuminazione devono invece essere disposti verso nord;
 - g) al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali, nella progettazione si deve tener conto della possibilità di utilizzo di materiali eco e bio-compatibili, facendo ricorso prioritariamente a materiali locali e riciclabili a titolo esemplificativo utilizzo di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività ed a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale, utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione, favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.), utilizzo di materiali naturali e locali (quindi non provenienti da specie protette ed alloctone, come nel

caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale); utilizzo di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente mantenibili, impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo, riutilizzazione preferenziale in sito dei materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento;

- h) nella progettazione delle aree circostanti gli edifici dovranno essere utilizzate strategie che consentano la riduzione dell'effetto "isola di calore", attuando un adeguato studio dell'albedo ovvero un'opportuna scelta di colori, materiali e utilizzo del verde;
- i) al fine di favorire la permeabilità delle superfici, ridurre l'effetto "isola di calore" e migliorare le caratteristiche termiche dell'involucro deve essere valutata la possibilità di realizzare delle coperture a verde.

Art. 59 - Prestazioni energetiche e deroghe urbanistiche

1. Gli extraspessori finalizzati al risparmio energetico delle superfici verticali e dei solai non sono computati ai fini del calcolo dei parametri urbanistici secondo le modalità espressamente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
2. Sono escluse dai computi urbanistici, se finalizzati all'ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico su un periodo annuale (inverno – estate), le parti degli edifici che seguono alle seguenti condizioni:
 - a) serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sud-est a sud-ovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell'edificio; l'adattamento delle serre alla stagione più calda deve in ogni caso essere accuratamente previsto mediante schermature e superfici vetrate completamente apribili; In riferimento ai requisiti richiesti, salvo diversi e successivi aggiornamenti di verifica e delle modalità di calcolo, per valutazione del guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, sul periodo annuale (inverno – estate), si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza del sistema Q° e quella dispersa in presenza del sistema Q . Il guadagno energetico durante la stagione invernale dovuto alla presenza del sistema deve essere almeno del 20 % rispetto alla soluzione standard di un nuovo edificio o totalmente ristrutturato: $(Q^\circ - Q) / Q^\circ > 20\%$;
 - b) spazi condominiali interni coperti o racchiusi da vetrate, climatizzati naturalmente mediante vetrate apribili durante la stagione estiva, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del 25 % della superficie coperta dell'edificio;
3. Gli spazi indicati dalle lettere a e b del precedente comma devono essere apribili e ombreggiabili, cioè dotate di opportune schermature esterne mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo. Non devono determinare nuovi locali per la presenza continuativa delle persone;
4. L'esclusione dei volumi di cui ai punti a e b del comma 2 dagli indici urbanistici previsti dagli atti del governo del territorio è subordinata alla certificazione del bilancio energetico annuale e del raggiungimento e mantenimento delle condizioni di comfort previsti dalle presenti norme in base alla valutazione del guadagno energetico;
5. Le strutture di cui al punto a e b del comma 2 devono comunque rispettare le norme urbanistico-edilizie per quanto attiene le altezze, le distanze dai confini e dai fabbricati, la superficie a verde e quella permeabile e, limitatamente al punto a, la superficie coperta in caso di serre non condominiali. Le medesime strutture dovranno garantire il rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari del presente R.E.U.

Art. 60 – Involucro edilizio

1. Il progetto deve verificare che il valore limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti, interessate dall'intervento, rivolte verso l'ambiente esterno oppure verso gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento sia pari o inferiore al valore di legge;
2. Le superfici vetrate esterne presenti nei quadranti con orientamento est, sud e ovest, devono essere dotate di dispositivi esterni che ne consentano la schermatura durante la stagione estiva. Sono ammessi tra i sistemi schermanti, a titolo esemplificativo:
 - a) aggetti verticali od orizzontali dell'involucro edilizio;
 - b) tende esterne ad aggetto;
 - c) frangisole esterni a lamelle orientabili o non, verticali o orizzontali;
3. Possono essere utilizzati anche altri sistemi purché ne venga dimostrata l'efficacia, garantita la riduzione del 70 % della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e consentito il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale.

Art. 61 - Impianti

1. Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione, di rifacimento degli impianti termici o di sostituzione dei generatori di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento e la verifica del rendimento globale medio stagionale;
2. Nel caso di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia integrale l'installazione o il rifacimento degli impianti termici per edifici adibiti a residenza con carattere continuativo quali abitazioni civili o rurali con più di 4 unità abitative, conventi, case di pena, caserme, o delle rimanenti destinazioni d'uso con più di 400 m² di superficie utile lorda è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati con sistema di gestione e contabilizzazione individuale del calore;
3. È vietata l'installazione di impianti termici individuali a seguito di dismissione/sostituzione dell'impianto termico centralizzato;
4. Salvo impedimenti di natura tecnica adeguatamente documentati, alle unità immobiliari esistenti e non interessate da ristrutturazione integrale dell'edificio, ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione fedele o sostituzione edilizia è fatto divieto di installare sistemi di produzione di acqua calda sanitaria alimentati unicamente a resistenza elettrica, anche in caso di produzione autonoma dell'energia elettrica;
5. Nel caso di rifacimento degli impianti termici o sostituzione dei generatori di calore con potenze nominali al focolare ≥ 100 kW deve essere allegata alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, i miglioramenti di classe energetica dell'edificio, motivando le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare;
6. Nel caso di mera sostituzione dei generatori di calore, secondo le modalità previste al comma 6 del DPR 59/09, è fatto obbligo di presentare la relazione tecnica compilata a fronte di un progetto che analizzi caratteristiche e difetti dell'impianto esistente e illustri i miglioramenti derivanti dalla nuova installazione;
7. Nel caso di nuova installazione e rifacimento degli impianti termici, della sostituzione dei terminali scaldanti e del rifacimento della rete di distribuzione del calore, è resa obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locale della temperatura che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi (valvole termostatiche o apparecchiature elettroniche in grado di svolgere la suddetta funzione).

Art. 62 - Fonti rinnovabili

1. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici deve essere prevista all'interno di un progetto organico e coerente che coinvolga l'edificio nella sua totalità, anche in rapporto all'ambiente circostante; l'installazione è consentita anche su pergolati, sempre che non siano

- alterate le caratteristiche del pergolato. Le soluzioni progettuali saranno rivolte a minimizzare i dimensionamenti e l'impatto visivo, al fine di ottimizzare l'integrazione dell'impianto con i caratteri dell'edificio e del paesaggio;
2. Negli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e a quelli classificati di interesse storico l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili è ammessa solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere favorevole da parte rispettivamente della Soprintendenza o dell'Amministrazione Comunale ove previsto da propri regolamenti;
 3. I pannelli solari termici e fotovoltaici installati sulle coperture inclinate devono essere aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; tali pannelli devono inoltre essere realizzati con superfici di colore simile a quello della copertura oppure scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; l'impianto dovrà avere una forma quanto più possibile regolare e compatibile con il disegno architettonico della copertura;
 4. Per i pannelli solari termici è vietata la collocazione di sistemi di accumulo a vista sul tetto o comunque sulle coperture degli edifici. Le tubazioni di collegamento dovranno essere non in vista o celate in modo opportuno;
 5. Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando comunque l'installazione nella parte centrale della copertura o comunque in quella meno visibile dagli spazi pubblici ovvero dagli eventuali punti panoramici individuati ai sensi della Parte Terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 6. Se l'ubicazione dell'immobile rende tecnicamente impossibile l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili o ad alta efficienza, le prescrizioni di cui ai precedenti commi possono essere omesse. L'eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica e si dovrà dimostrare di non essere in grado di ottemperare alle prescrizioni tramite il ricorso ad alcun sistema alimentato a fonti rinnovabili o ad alta efficienza;
 7. Nel caso di impianti a terra dovranno comunque essere previsti opportuni accorgimenti e schermature affinché la presenza dell'impianto non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. L'installazione di impianti fotovoltaici a terra, laddove consentita dagli strumenti urbanistici, deve soddisfare le seguenti modalità di realizzazione:
 - a) installazione su elementi appartenenti all'arredo da giardino, quali per esempio gazebo o case di legno, purché integrate nella struttura che dovrà essere del tipo facilmente rimovibile;
 - b) il limite massimo di copertura non potrà superare il 50% dell'area di intervento (la vegetazione presente dovrà essere eliminata meccanicamente e non con diserbanti);
 - c) dovranno essere messe in atto misure di mitigazione dell'impatto visivo. A tale scopo la superficie dovrà essere delimitata da schermi verdi accompagnate da reti di recinzione;
 - d) le strutture dovranno essere poste ad una distanza minima di ml. 1,5 dal confine di proprietà e comunque tale da rispettare il Codice della Strada;
 - e) la superficie non drenante dovrà eventualmente essere limitata alla struttura di ancoraggio dei pannelli e le aree interessate dall'intervento non potranno in alcuno modo essere pavimentate e rese impermeabili;
 - f) tutte le infrastrutture necessarie al funzionamento dell'impianto dovranno essere limitate allo stretto necessario e dimensionate in conformità alle normative;
 8. È consentita, previo ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente, l'installazione di impianti geotermici a pompa di calore con e senza prelievo di fluido;
 9. Nel caso di installazione di pompe di calore, le caratteristiche del terreno o della falda devono essere tali da non pregiudicare il funzionamento di impianti analoghi preesistenti. Il sistema di prelievo del calore deve essere progettato in modo da limitare l'impoverimento termico del terreno e i fenomeni che ne conseguono. Tale verifica andrà opportunamente documentata e asseverata da una figura professionale competente in materia;

10. In tutti gli ambiti, ad esclusione del centro storico, è consentita l'installazione di impianti eolici con potenza nominale complessiva inferiore a 5 Kw. I singoli generatori eolici installati su copertura dovranno avere un'altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 metro. I singoli generatori eolici installati su strutture autonome non dovranno superare complessivamente gli edifici adiacenti di oltre ml. 1,5 comunque non potranno avere un diametro superiore a 1 metro;
11. In tutti gli ambiti, ad esclusione del centro storico e delle aree soggette a vincolo ambientale e paesaggistico, è consentita l'installazione di impianti eolici con potenza inferiore a 60 Kw. I singoli generatori eolici che concorrono alla potenza sopra indicata, qualora installata sul tetto, devono rispettare le caratteristiche di cui al comma 10. Qualora installati a terra non vi sono vincoli su diametro ma l'altezza complessiva, comprensiva della struttura di supporto, non può superare di m 1,5 quella degli edifici adiacenti. In caso di assenza di edifici, l'altezza complessiva on potrà superare m 15. La distanza agli eventuali edifici circostanti e dai confini deve essere pari ad almeno due volte l'altezza complessiva del sistema;
12. L'installazione di impianti eolici con potenza maggiore di 60 Kw è consentita, previo ottenimento delle autorizzazioni previste per legge.

Art. 63 - Risparmio idrico

1. Gli edifici di nuova costruzione, sostituzione edilizia e/o ristrutturazione totale dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre i consumi di acqua potabile. Gli interventi dovranno mirare a raggiungere il seguente obiettivo (da illustrare con la presentazione della abitabilità/agibilità) di risparmio di acqua potabile rispetto al dato medio stimato dall'Ente gestore di l/giorno/abitante alla data di approvazione del presente REU: per i nuovi edifici residenziali/commerciali/produttivi riduzione del 30%, sportivi/terziario riduzione del 40%; per gli edifici esistenti residenziali/commerciali/produttivi riduzione del 20%, sportivi/terziario riduzione del 30%.
2. È prescritta l'adozione di sistemi di rubinetteria finalizzati al risparmio di risorse idriche e dotati di limitatori di flusso e aeratori. In particolare, per tutti gli edifici esclusi quelli residenziali, è prescritto l'utilizzo di rubinetterie a tempo o elettroniche;
3. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici;
4. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi d'acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Tale provvedimento si applica anche agli edifici esistenti in caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario;

Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modificano il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli. In fase di progettazione di nuovi edifici che abbiano spazi verdi di pertinenza è prescritta una cisterna di raccolta delle acque meteoriche della capacità minima per gli usi indicati nel presente comma, documentata e asseverata da una figura professionale competente.

L'acqua raccolta dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione o per la realizzazione di un rete duale appositamente realizzata a titolo esemplificativo irrigazione aree verdi, pulizia delle aree pavimentate (cortili e passaggi), usi tecnologici, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione attiva, alimentazione cassette di scarico dei w.c..

Tali cisterne devono essere poste all'interno dell'edificio o, se all'esterno, interrato. La superficie sovrastante è considerata impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico.

La vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al sistema disperdente interno alla proprietà (o eventuale tombinatura comunale) per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile" secondo la normativa vigente.

TITOLO IV ELEMENTI COMPLEMENTARI E D'ARREDO

Capo I Disposizioni generali

Art. 64 – Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifici regolamenti comunali, dai progetti unitari, nonché dal precedente art. 48, questa parte detta disposizioni per l'installazione o l'esposizione di manufatti ed oggetti di qualsiasi natura aventi le funzioni di:
 - a) segnalare ai cittadini lo svolgimento di attività commerciali o produttive di beni e/o servizi;
 - b) arredare l'eventuale spazio esterno pubblico o privato collegato a dette attività;
 - c) costituire spazi di somministrazione legati ad attività di pubblico esercizio;
 - d) fornire pubblici servizi ai cittadini.
2. Si distinguono, all'interno del centro abitato, i seguenti ambiti di applicazione delle norme di cui alla presente parte del R.E.U.:
 - a) Centro storico e zone omogenee A (come individuati dal Regolamento Urbanistico);
 - b) Ambiti esterni al centro storico o comunque non ricadenti in zone omogenee A.

Art. 65 – Norme di carattere generale

1. Si intendono indicatori di attività tutti gli oggetti e i manufatti, realizzati con materiali conformi a quelli previsti dal vigente R.E.U., quali a titolo esemplificativo: le insegne, i totem, i marchi, le targhe, le vetrine, le tende aggettanti, le bacheche e le sorgenti luminose.
2. L'installazione anche di uno solo degli elementi sopra elencati deve:
 - a) non alterare i caratteri tipici del territorio salvaguardando e integrandosi con l'ambiente circostante;
 - b) assumere come quadro di riferimento progettuale l'assetto globale della facciata in cui si inserisce nel rispetto delle caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative dell'edificio di cui deve garantire la lettura;
 - c) non determinare disturbo, per posizione, colori ed intensità luminosa, alla circolazione, sia pedonale che veicolare, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada – e conseguente Regolamento di attuazione – e del Regolamento di Polizia Urbana;
3. Fatte salve diverse specifiche disposizioni previste dai progetti unitari o riferite a servizi pubblici o di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo, ospedali, farmacie, tabaccai e forze dell'ordine, dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) Gli indicatori in questione devono essere installati preferibilmente in prossimità dell'ingresso al piano terra dei locali alle cui attività si riferiscono. Se le attività sono ubicate ai piani superiori le suddette forme pubblicitarie devono essere collocate accanto al portone sotto forma di targa non luminosa. In presenza di più attività da segnalare ai piani superiori, la relativa segnaletica deve essere raggruppata in una apposita e omogenea struttura informativa;
 - b) Fatto salvo quanto diversamente stabilito dai regolamenti urbanistici o dai piani attuativi, nei centri storici e negli edifici di interesse storico, nessun indicatore di attività o forma pubblicitaria è consentito su coperture degli edifici, pilastri (o colonne) ed arcate (o architravi) di portici, balconi, pensiline, tettoie, murature in pietra viva, paramenti in muratura di mattoni a faccia vista di carattere storico ed elementi di facciata aventi funzione decorativa;
 - c) L'installazione di indicatori di attività private sugli edifici deve seguire i criteri di rispetto e di adattamento estetico ai caratteri dell'edificio, in particolare utilizzando obbligatoriamente, ove presenti, gli spazi appositamente previsti per l'inserimento delle insegne;

- d) Gli indicatori di attività in fabbricati di nuova costruzione dovranno essere posizionati negli appositi spazi previsti ai sensi del precedente art. 44. In difetto di tale previsione non potrà essere consentita l'apposizione degli indicatori di attività private, fatta salva la loro apposizione nell'eventuale spazio-vetrina;
4. Fino all'approvazione di una specifica regolamentazione, gli elementi pubblicitari previsti dei seguenti articoli, aventi carattere storico o che costituiscano una testimonianza significativa della tradizione commerciale e del costume della città, dovranno essere mantenuti o recuperati.

Capo II **Indicatori di attività**

Art. 66 – Insegne

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni cui al precedente articolo, è vietato associare all'insegna riferita all'attività, messaggi o marchi pubblicitari generali o specifici dei prodotti commercializzati che esuli dal nome e dal logo della attività;
2. Per i fabbricati esistenti dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) Ove nella stessa facciata siano già presenti insegne di diverse caratteristiche tecniche, è facoltà dell'Amministrazione prescrivere l'adeguamento della nuova insegna a quelle in essere, purché conformi al presente regolamento, e/o prescrivere l'adeguamento di tutte ad un unico modello;
 - b) Le insegne non dovranno occultare i sopraluce né provocare disturbo alla percezione visiva degli elementi architettonici emergenti;
 - c) Le insegne poste al di sopra dell'apertura devono avere una dimensione di base non superiore alla larghezza dell'apertura stessa, né possono comprendere più aperture;
 - d) E' vietata l'apposizione di più di una insegna per ciascuna apertura;
3. Negli edifici inseriti nel centro storico e comunque negli edifici di interesse storico non sono ammesse:
 - a) insegne con sorgente luminosa interna di qualsiasi tipologia costruttiva realizzate a cassonetto o a lettere staccate tridimensionali;
 - b) luci mobili o intermittenti;
 - c) insegne tridimensionali.
 - d) insegne a bandiera eccettuato quelle di pubblico interesse.

Art. 67 – Marchi

1. Marchi, loghi e simili dovranno essere inseriti all'interno delle insegne ovvero contenuti all'interno della vetrina.

Art. 68 – Targhe ed altri mezzi pubblicitari

1. Le targhe potranno avere dimensioni massime di cm 30 x 30, e dovranno essere realizzate con materiali appropriati alla tipologia dell'edificio e alle sue finiture. In presenza di più targhe in prossimità dell'ingresso principale, queste dovranno essere raggruppate;
2. Fatte salve diverse prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, altre tipologie di mezzi pubblicitari tipo totem e simili non potranno invadere gli spazi destinati ai percorsi pubblici ed avere una altezza maggiore degli edifici circostanti o comunque superiore a ml. 15. Non è ammesso più di un totem per edificio o di più edifici se facenti parti del medesimo centro commerciale, fatta salva la predisposizione di un progetto unitario. Fatta salva la collocazione su aree pubbliche, è vietata la collocazione di totem nel centro storico.

Art. 69 - Bacheche

1. L'apposizione di bacheche sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico è consentita, in corrispondenza della sede, per le seguenti attività:
 - a) farmacie, in corrispondenza delle quali è consentita l'apposizione di bacheche esterne, delle dimensioni massime di cm 40x50, anche luminose, che segnalano i servizi di turno;
 - b) pubblici esercizi i quali, per l'esposizione del menù/listino prezzi, possono utilizzare bacheche delle dimensioni massime di cm 40x50, anche luminose;
 - c) uffici della Pubblica Amministrazione per l'espletamento delle finalità di pubblicizzazione relativa ai compiti di istituto;
 - d) associazioni, enti e organismi politici, delle dimensioni massime di cm 70x110;
 - e) cinema e teatri, purché le bacheche non superino le dimensioni di cm 100x120;
2. Le bacheche affisse a parete esterna prospettanti su spazi pubblici devono avere uno spessore massimo di cm 15 di spessore e poste ad un'altezza minima da terra di ml. 1,20;
3. Le bacheche devono essere realizzate prive di spigoli vivi, in legno o metallo verniciato in armonia con i colori della facciata, con l'esclusione di qualsiasi forma di anodizzazione ed evitando di occultare elementi in pietra viva o di natura decorativa;
I contenitori distributivi (ad esempio, apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, distributori di merci varie), da considerarsi assimilati alle bacheche, sono vietati quando la loro installazione sia prevista a rilievo su facciate dell'edificio prospettanti spazi pubblici.

Capo III Altre disposizioni

Art. 70 - Vetrine ed infissi

1. L'apertura di nuove vetrine o di accessi alle attività non residenziali dovranno essere in armonia con il linguaggio architettonico del prospetto;
2. In presenza di più attività nel medesimo edificio, gli infissi dovranno essere uniformi nei materiali e nella tipologia.

Art. 71 - Arredi privati per pubblici esercizi

1. Gli arredi privati per pubblici esercizi costituiti a titolo esemplificativo da pedane, fioriere, ombrelloni, tavolini e sedie, possono essere ubicati esclusivamente in spazi di pertinenza dell'attività o su suolo pubblico. Tutti gli arredi devono essere semplicemente appoggiati al suolo, senza alcun tipo di infissione nella pavimentazione;
2. L'installazione di tali arredi è subordinata, ove necessario, all'ottenimento del titolo all'occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo;
3. L'installazione di arredi privati in spazi esterni è consentita esclusivamente agli esercizi di vendita di alimenti o bevande purché gli spazi siano resi conformi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
4. Gli arredi di cui al presente articolo dovranno essere uniformi per tipologia, colore e materiali e dovranno esprimere livelli qualitativi adeguati in se e in relazione al contesto in cui si collocano;
5. In alternativa alle fioriere possono essere realizzate chiusure parziali degli spazi di uso pubblico con elementi in ferro e vetro di altezza massima pari a ml 1.60;
6. Gli ombrelloni sono ammessi solo con copertura in tela grezza di tinta unita e di unica tonalità di colore per ciascun esercizio, privi di marchio pubblicitario e comunque installati unicamente su basi mobili in modo tale da poter essere riposti nei locali interni durante le ore notturne o comunque quando non se ne prevede l'utilizzo;

Art.72 - Spazi coperti di pertinenza dei pubblici esercizi ed attività agrituristiche

1. Entro certi limiti di consistenza edilizio-urbanistica, gli spazi coperti annessi alle unità immobiliari destinate a pubblici esercizi di somministrazione alimentare (bar – ristoranti – ecc.),

agriturismi o strutture turistico-ricettive, assumono carattere pertinenziale irrilevante ai fini del carico urbanistico, in quanto destinati ad una migliore fruibilità per l'utenza degli spazi già in dotazione dell'esercizio (su proprietà privata e/o dietro concessione di spazio pubblico). La concessione dello spazio pubblico disciplinerà il periodo di permanenza della struttura. A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

- a) per i pubblici esercizi le dimensioni delle opere pertinenziali non potranno essere superiori a quella utile del locale principale e comunque non superiore a mq. 40;
 - b) per gli agriturismi e le strutture turistiche-ricettive le dimensioni delle opere pertinenziali, non dovranno superare mq. 80;
 - c) la struttura dei sostegni dovrà avere caratteristiche di leggerezza e facile amovibilità e le chiusure dovranno essere in materiali non rigidi ne autoportanti;
 - d) non potranno essere dotati di impianti tecnologici salvo quelli strettamente necessari, né essere collegati ai servizi urbani;
 - e) il periodo di permanenza delle chiusure laterali del manufatto non potrà essere superiore a 8 mesi e dovrà risultare preventivamente autorizzato dal comune; in caso di nuova richiesta per l'anno successivo, essa può essere reiterata con una semplice comunicazione in caso di struttura uguale a quella precedente ovvero con nuova autorizzazione nel caso di struttura con caratteristiche e ubicazione sostanzialmente diverse da quella precedente.
2. Per tali manufatti si dovranno osservare le distanze dai fabbricati e dai confini come indicati nel codice civile mentre per la distanza dalla strada si potrà concordare con l'UTC distanze inferiori a mt: 3,00 con previsione di una distanza che comunque consenta il transito delle persone su marciapiede. Nei Centri Storici sono ammesse ulteriori deroghe a tali distanze da concordare con gli Uffici Comunali preposti.
 3. Tali manufatti dovranno essere rimossi in caso di cessazione dell'attività.

Art. 73 - Edicole, chioschi e distributori

1. L'installazione di edicole, chioschi o distributori è subordinata all'ottenimento del titolo all'occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico, a carattere temporaneo. I manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Per chioschi ed edicole, la dimensione in pianta non deve essere superiore a 8,00 mq. e l'altezza al colmo non superiore a ml 3,50;
 - b) per la vendita con distributori, la dimensione in pianta non deve essere superiore a 3,00 mq. e l'altezza esterna non superiore a ml 2,20;
 - c) l'installazione non deve creare impedimento alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, deve essere conforme alle norme in materia di barriere architettoniche e, nel caso di spazi a parcheggio, non occupare complessivamente oltre il 2% dello stesso;

Art. 74 - Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico

1. La realizzazione e/o l'installazione di attrezzature di interesse pubblico quali, ad esempio, cabine elettriche, cabine telefoniche, pensiline e paline a servizio del trasporto pubblico, cassette per la raccolta della posta, apparecchi bancomat, armadietti telefonici e quadri elettrici devono essere preventivamente concordate con i competenti uffici comunali.
2. Gli enti proprietari devono garantire la piena efficienza e il decoro di tali strutture.

TITOLO V Esecuzione dei Lavori

Capo I Adempimenti preliminari

Art. 75 - Impianto e organizzazione dei cantieri

1. I luoghi di lavoro in cui si eseguono lavori di costruzione, modifica, manutenzione, riparazione e demolizione di opere edilizie sono da definirsi cantieri e come tali sono soggetti alla disciplina di cui alle presenti norme e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia urbanistico edilizia, di sicurezza e ambientale;
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici per la realizzazione delle opere edilizie e di recinzioni, che dovranno essere realizzate in forza di permessi di costruire, segnalazione certificata d'inizio attività o degli altri titoli edilizi previsti dalla normativa vigente;
3. In ogni caso nel provvedimento di permesso di costruire può essere prescritto di concordare preventivamente l'assegnazione di punti fissi;
4. L'assegnazione dei punti fissi è effettuata mediante apposito verbale redatto in doppia copia sottoscritto dal tecnico dell'Amministrazione Comunale e dal direttore dei lavori. Una copia del verbale deve essere conservata in cantiere ed esibita ad ogni eventuale controllo;
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di titoli edilizi che abbiano ad oggetto recinzioni o altri simili manufatti per i quali si renda opportuno concordare l'allineamento.

Art. 76 - Comunicazione di inizio dei lavori per interventi soggetti a permesso di costruire

1. L'inizio dei lavori entro i termini stabiliti dall'atto, di norma non superiore ad un anno, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale dal titolare del Permesso a costruire, il quale indica i nominativi del direttore dei lavori, del certificatore energetico e della ditta esecutrice (e codici d'iscrizione identificativi degli enti previdenziali) con la relativa accettazione degli incarichi.
2. Qualora successivamente all'inizio dei lavori si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

Art. 77 - Occupazione temporanea e manomissione del suolo pubblico

1. Fatta salva diversa disciplina contenuta in specifici regolamenti comunali relativi all'occupazione o manomissione di suolo pubblico, l'acquisizione del titolo indicato dal comma 1 del presente articolo è subordinata alla disciplina indicata dai comma seguenti. Gli Enti erogatori di pubblici servizi o altri soggetti interessati dovranno preventivamente ottenere apposito titolo da parte del soggetto proprietario del suolo (fatti salvi eventuali nulla-osta di altri enti interessati), quando l'esecuzione dei lavori comporti:
 - a) la manomissione di suolo e/o sottosuolo pubblico o di uso pubblico;
 - b) l'occupazione temporanea del suolo pubblico o di uso pubblico per la costruzione di assiti o ponteggi, il deposito di materiali o la realizzazione di opere provvisorie;
2. Il rilascio del titolo è subordinato al pagamento di una tassa commisurata alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Le aree pubbliche manomesse in conseguenza dei lavori dovranno essere ripristinate a cura e spese del titolare dell'autorizzazione o di altro titolo comunque denominato. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori;
In caso di inottemperanza all'obbligo del ripristino, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente utilizzando l'apposita garanzia (ove prevista) ovvero addebitando le spese all'autore della manomissione.

Art. 78 - Cartellonistica di cantiere

1. Ogni cantiere edilizio deve essere provvisto di cartello, costruito con materiali resistenti agli agenti atmosferici ed apposto in modo da risultare visibile dagli spazi pubblici esterni;

2. Tale cartello deve indicare almeno gli estremi del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori, la natura dell'opera in corso di realizzazione e il nominativo:
 - a) del titolare del permesso di costruire o dell'equivalente titolo;
 - b) del progettista dell'opera;
 - c) del progettista delle opere strutturali;
 - d) del committente dei lavori;
 - e) dell'esecutore dei lavori;
 - f) del direttore dei lavori;
 - g) del responsabile del cantiere e del responsabile della sicurezza;
 - h) del certificatore in materia di energia;
 - i) del progettista degli impianti;
 - j) recapito e numero di telefono del responsabile/assistente di cantiere (per reperibilità 24 ore su 24).

Art. 79 – Pubblicità

1. È consentito l'uso delle recinzioni nei cantieri per l'affissione pubblicitaria di qualsiasi natura alle condizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Capo II Condizione dei lavori

Art. 80 - Prescrizioni generali

1. Le aree destinate a cantiere edile devono essere recintate nei modi e nelle forme stabilite dalle norme di sicurezza dei luoghi di lavori e alle eventuali prescrizioni impartite dal Comune.
2. Nei cantieri situati nei centri urbani il Comune potrà richiedere, per le parti prospicienti spazi pubblici o comunque visibili da detti spazi, l'utilizzo di recinzioni adeguate al carattere e al decoro dell'ambiente;
3. Gli interventi di qualsiasi genere dovranno prevedere idonee protezioni onde evitare la propagazione delle polveri ed evitare inquinamento o degrado del suolo e/o delle acque che si potrebbero determinare in fase di cantiere;
4. Il trasporto di materiali e/o di rifiuti deve essere eseguito in modo da evitare depositi o detriti di materiale lungo le strade che potrebbero arrecare pericolo o disagio per il traffico veicolare o pedonale. Qualora ciò non si verifici, il responsabile del cantiere è tenuto alla immediata rimozione dei materiali dalla pubblica via compresi detriti, fango e polveri che, anche in conseguenza di particolari situazioni meteoriche e della movimentazione dei mezzi, potrebbero depositarsi lungo gli spazi pubblici costituendo possibile situazione di pericolo o disagio per il traffico veicolare e i pedoni;
5. In cantiere deve essere conservato il permesso di costruire, o l'equivalente titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori e l'intera documentazione occorrente da mettere a disposizione per eventuali controlli da parte degli organismi preposti alla vigilanza.
6. All'interno del cantiere, ed esclusivamente per il periodo di esecuzione dei lavori, è ammessa l'installazione a titolo precario di box, prefabbricati o simili strettamente connessi con la conduzione del cantiere stesso. Nel caso in cui in detti manufatti fossero previsti bagni, docce e/o lavabi non dotati di serbatoio d'accumulo, questi dovranno essere collegati alla fognatura pubblica mediante idoneo sistema di smaltimento conforme alle norme vigenti;
7. Nel caso che, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti, il titolare del titolo abilitativo alla esecuzione degli stessi deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione stessa e disporre le cautele necessarie a garantire, durante detta interruzione, la sicurezza, l'igiene e il decoro. In caso di inadempienza l'autorità competente ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente;

8. Qualora il Direttore dei lavori venga sostituito, i lavori devono essere sospesi fino a quando non sia presentata la dichiarazione del subentrante all'Amministrazione Comunale. In ogni caso la ripresa dei lavori dovrà essere comunicata all'autorità competente;
9. I lavori possono essere interrotti dal titolare purchè vengano ultimati entro i termini stabiliti; durante il periodo d'interruzione il titolare e l'impresa sono tenuti alla custodia del cantiere. In assenza del direttore dei lavori i lavori sono sospesi.
10. Oltre alle prescrizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio riguardanti l'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque esegua scoperte di presumibile interesse di carattere storico, archeologico, culturale e scientifico, il titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori o l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Comune e alle autorità competenti i rinvenimenti di cui sopra, qualora si verificassero nel corso dei lavori, e a sospendere l'esecuzione delle opere.

Art. 81 - Incolumità pubblica

1. Nell'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose (pubbliche e private), nonché a limitare le molestie nei confronti di terzi e a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
2. L'accesso al cantiere non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.;
3. Il cantiere che occupi spazi pubblici e/o di uso pubblico deve essere opportunamente segnalato sia di giorno che di notte, oltre che illuminato quando le condizioni di luce lo richiedano. Le segnalazioni e illuminazioni dovranno essere fornite, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori per tutta la durata dei lavori stessi;
4. Salva l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, tutte le strutture provvisorie di cantiere quali ad esempio ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti devono essere poste in opera a regola d'arte, avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni atte a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose. Devono altresì conformarsi alla vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
5. Nell'esecuzione di opere di demolizione, oltre a quanto già disposto dal presente articolo, devono osservarsi le seguenti norme:
 - a) è vietato tenere accumulati materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l'igiene e la sicurezza pubblica;
 - b) è vietato accumulare materiali pesanti sui solai senza che siano previste idonee opere provvisorie di puntellamento;
 - c) è vietato determinare scottamenti nel terreno che possano recare danni ai fabbricati vicini;
 - d) deve essere evitato il sollevamento della polvere usando tutte le opportune cautele durante il trasporto e innaffiando abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire;
 - e) è vietato gettare materiali demoliti o altri oggetti dai ponteggi o dagli edifici verso gli spazi sottostanti. Questi devono essere calati a terra mediante appositi recipienti o fatti discendere attraverso appositi condotti chiusi;
 - f) è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere;
6. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento;
7. La stabilità degli scavi deve essere assicurata, mediante puntellature o adeguata scarpa, in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze. Le specifiche dovranno essere indicate nella relazione geologica allegata alla pratica edilizia ove presente;
8. I cantieri dovranno garantire il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità di spazi pubblici.

Art. 82 - Visite di controllo

1. Al fine dello svolgimento dell'attività di vigilanza urbanistico-edilizia l'Autorità Comunale competente si avvale dei propri uffici nonché di ogni altro ente/autorità che ritenga opportuno. Pertanto, nei cantieri in cui si eseguono i lavori, deve sempre essere consentito l'accesso agli incaricati dell'Ufficio Tecnico Comunale, al personale di Polizia Municipale, agli ispettori del lavoro, al medico della USL ed agli altri organi per i controlli di loro competenza;
2. A richiesta dei suddetti soggetti devono essere esibiti il titolo abilitativo e i relativi allegati, nonché gli altri documenti che a norma delle vigenti disposizioni devono essere conservati in cantiere;
3. L'Autorità competente, fatta salva l'adozione dei successivi provvedimenti definitivi nei modi e nei termini di legge, e gli altri casi specificamente previsti dalle norme vigenti, ordina l'immediata sospensione dei lavori quando:
 - a) sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive contenute nel titolo edilizio;
 - b) il Direttore dei Lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o, avendola lasciata, non sia stato regolarmente sostituito previa comunicazione al Comune;
 - c) il progetto allegato al titolo abilitativo sia stato arbitrariamente modificato, fatte salve le varianti soggette a semplice deposito e ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - d) il titolo abilitativo risulti ottenuto in base a condizioni e dimensioni del terreno od a stati esistenti non corrispondenti alla realtà.

Art. 83 - Disposizioni sulla produzione e riutilizzo di terre e rocce da scavo

1. La produzione e l'eventuale riutilizzo di terre e rocce da scavo deve rispondere alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, così come anche il loro smaltimento o lo stoccaggio provvisorio in altre aree previa acquisizione di idoneo titolo;
2. Tra la documentazione da tenere in cantiere è compresa la documentazione attestante il legittimo riutilizzo, oppure, copia della documentazione relativa al trasporto delle terre e rocce da scavo presso discarica o in altro sito opportunamente autorizzato.
3. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come discariche o deposito di materiali insalubri se non dopo aver risanato completamente il sottosuolo corrispondente.
4. Nel riutilizzo di terre e rocce da scavo per interventi in zone agricole si dovrà osservare quanto di seguito riportato:

Il riutilizzo di terre e rocce da scavo, escluse dal regime dei rifiuti, all'interno del territorio comunale è consentito solo nel rispetto della normativa; si precisa che nel territorio agricolo sono normalmente vietati interventi di modifica morfologica del territorio salvo che siano finalizzati:

 - al miglioramento della percezione paesaggistica;
 - al miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità o delle condizioni di esposizione solare, per attività agro-silvo-pastorali;
 - ad interventi di sistemazione idraulica e forestale;
 - al miglioramento delle condizioni di raccolta e regimazione delle acque piovane;
 - al miglioramento delle condizioni di stabilità morfologica dei versanti.
5. I terreni utilizzati per i suddetti interventi devono rispettare adeguati requisiti di qualità ambientale e sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 - non devono provenire dall'interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
 - non devono contenere rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione;
 - il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari;
 - deve essere preliminarmente dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione.
6. Ogni intervento deve essere corredato da *elaborati progettuali* finalizzati ad evidenziare la

sussistenza delle condizioni e dei requisiti che giustifichino l'attività prevista, comprendenti la relazione geologica e planimetrie e sezioni di progetto, in scala adeguata, nelle quali siano evidenziati i riporti e gli scavi.

7. La compatibilità ambientale dei terreni utilizzati deve essere accertata mediante *preliminari indagini analitiche* su campioni di terreno prelevati sia dal sito di origine sia dal sito di destinazione. Le indagini devono verificare:
 - la compatibilità delle caratteristiche fisiche e chimiche tra il sito di origine e il sito di destinazione;
 - l'adeguatezza dei terreni utilizzati, da un punto di vista geologico, geotecnico ed Idrogeologico, per lo scopo descritto nel progetto.
8. Nel caso di utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellamenti e rilevati realizzati a beneficio dell'agricoltura, ivi comprese le destinazioni a pascolo, l'elaborato progettuale deve essere affiancato da una relazione agronomica, corredata da opportune indagini analitiche sui suoli, volta a dimostrare l'idoneità del materiale per la formazione e l'uso del suolo agricolo.
9. Nel caso di interventi di modesta entità che prevedano modifiche morfologiche con un volume di scavi e/o riporti non superiore a 1000 m³, l'indagine ambientale e gli elaborati non sono necessari, ma il proprietario del terreno, o comunque il soggetto interessato, deve presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta che i terreni da utilizzare:
 - non provengono dall'interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
 - non contengono rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione;
 - non richiedono, per il loro utilizzo, la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari;
 - sono compatibili con il sito di destinazione.

Capo III **Ultimazione delle opere**

Art. 84 – Disposizioni generali

1. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, entro trenta giorni dal termine di validità del titolo. Alla comunicazione è allegata tutta la documentazione comunque prevista per legge o in virtù delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, attestante la conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto a suo tempo presentato e alle relative varianti eventualmente intervenute.
2. In caso di scadenza del titolo edilizio senza che i lavori siano stati ultimati, dovrà essere trasmesso al Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del titolo, lo stato di avanzamento delle opere. Il completamento delle opere potrà avvenire tramite la presentazione di un'ulteriore istanza in base alla consistenza dei lavori da ultimare.
3. Ove prescritta l'attestazione di abitabilità o di agibilità la stessa dovrà essere presentata entro 30 giorni dal termine di validità dell'atto abilitativo. L'attestazione di abitabilità/agibilità parziale è ammessa per singole unità abitative qualora le stesse risultino permanentemente autonome e funzionali rispetto alle restanti parti del fabbricato certificandone la sicurezza rispetto al resto del cantiere.
4. Contestualmente all'abitabilità dovrà essere fornita su apposito supporto informatico la documentazione tecnica relativa all'intervento eseguito.

Art. 85 – Tolleranze dimensionali delle costruzioni

1. Non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

TITOLO VI

Disposizioni Finali

Articolo 86 – Norme finali e transitorie

1. Alle pratiche edilizie presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti alla data della presentazione;
2. Alle varianti ai titoli abilitativi originari, presentate nei termini di validità del titolo abilitativo e alle varianti conclusive che non comportano la sospensione dei lavori (ancorchè presentate fuori termine), si applicano, sempre su istanza dei richiedenti, le norme vigenti alla data della presentazione dell'originario titolo;
3. Ai piani attuativi adottati e ai conseguenti titoli abilitativi edilizi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano, su richiesta dei richiedenti, le norme vigenti alla data dell'adozione;
4. Con esplicita attestazione del Comune da rendersi in sede di adozione dei Piani attuativi potrà essere ammessa, su istanza dei richiedenti, l'applicazione delle norme vigenti alla data di presentazione del Piano attuativo;
5. Qualora le definizioni del presente regolamento edilizio risultino incongruenti con i vigenti atti di governo del territorio i Comuni applicano, fino all'adeguamento dei medesimi atti, le relative norme già in vigore.
6. Sono fatti salvi regolamenti comunali di specie fino alla loro unificazione.
7. in caso di incongruenze fra il presente regolamento e altri regolamenti comunali avrà prevalenza quello di specie.
8. Entro 120 gg. dalla approvazione del R.E.U. gli uffici comunali, su proposta della Conferenza permanente di cui all'art. 2, adottano modulistica unificata contenente l'elenco dei documenti e degli elaborati di progetto da allegare per ogni tipologia di titolo abilitativo. Fino all'adozione della modulistica di cui sopra continua ad utilizzarsi quella attualmente in vigore.
9. Entro 120 gg dalla data di approvazione del presente R.E.U. viene istituita la Conferenza dei Servizi Permanente di cui all'art. 2 comma 1. Fino alla sua istituzione i Comuni continuano ad operare secondo le procedure in atto.
10. Entro 180 gg. dalla data di approvazione del presente R.E.U. con apposito regolamento viene istituita la Commissione di cui all'art. 3 comma 1. Fino all'istituzione di tale commissione, continuano ad operare le singole commissioni per il paesaggio.